



Energia Corrente S.r.l. Unipersonale

SEDE LEGALE: www.energiacorrente.it info@ecocre.it
Via Leopoldo Lucchi, 135 Tel. +39 0547 419980 energia.corrente@pec.it
47521 Cesena (FC)

Agenzia	
Nome Agente	

C.F. e P.IVA 03672520404 | Cap. Soc. 200.000,00 i.v. | Società assoggettata a direzione e coordinamento ex art. 2497-bis da parte di CRE Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A

Il **Cliente**, come di seguito identificato, propone ad ENERGIA CORRENTE S.r.l. Unipersonale (di seguito "**ENERGIA CORRENTE**" o anche "**Fornitore**" o "**Venditore**"), con sede legale in Cesena (FC), Via L. Lucchi, 135, C.F./P.I. 03672520404 - Società assoggettata a direzione e coordinamento ex art. 2497-bis da parte di CRE Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A - di concludere un contratto per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale (**Contratto**), nei termini ed alle condizioni indicate nella presente Proposta di Contratto (di seguito anche **Proposta**) e negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. La presente Proposta si considera irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 c.c. per un periodo pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscrizione dopodiché, qualora non venga accettata dal Fornitore, si intenderà a tutti gli effetti revocata. Energia Corrente si riserva di accettare anche una sola, o entrambe, le somministrazioni, nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto la presente Proposta sia per la fornitura di gas naturale che per la fornitura di energia elettrica. In ogni caso i rapporti di fornitura di gas naturale e di energia elettrica, ancorché contestualmente attivati, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, contratti autonomi tra di loro.

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Ragione Sociale		Nome Pagina Facebook (se presente)	
Indirizzo sede legale	N.	CAP	Città Prov
Partita Iva	codice fiscale Azienda		
Rappresentante legale – nome e cognome	codice fiscale Rappresentante Legale		
Documento N.	Telefono	Cellulare	contatto Whatsapp (se presente)
Referente – Nome e Cognome	Telefono	Reperibilità Oraria	
E-Mail	PEC	Codice SDI (destinatario)	

Il Cliente dichiara, ai fini della determinazione del servizio di ultima istanza a cui ha diritto, di:

☐ essere "microimpresa" (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) e di essere titolare di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW (e dunque di aver diritto al servizio di tutele graduali microimprese)

☐ essere cliente non domestico diverso dalle microimprese titolare di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW (e dunque di aver diritto al servizio di tutele graduali microimprese)

☐ essere "piccola impresa" (numero dipendenti tra 10 e 50 e/o fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di euro) titolare di punti di prelievo in bassa tensione o microimpresa (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) titolare di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW (e dunque di aver diritto al servizio di tutele graduali piccole imprese)

☐ non rientrare nelle categorie di cui sopra e/o di avere almeno un punto di fornitura connesso in media o alta tensione (e dunque di aver diritto al servizio di salvaguardia).

MODALITA' SPEDIZIONE FATTURE E DOCUMENTI

Il Cliente richiede l'invio di copia delle fatture elettroniche (comprendenti dell'allegato "Bolletta sintetica" ai sensi della Delibera 501/2014/R/Com e ss.mm.ii.), le informazioni concernenti le medesime e i documenti all'indirizzo e-mail:

☐ E-MAIL (Dematerializzata)	☐ Cartacea
Indirizzo E-Mail (indicare se si è scelta opzione via e-mail)	
Indirizzo di spedizione (solo se diverso da indirizzo sede legale)	

Si ricorda che la spedizione telematica deve intendersi sostitutiva di quella cartacea e che è obbligo del ricevente procedere alla stampa della fattura, archiviandola nei modi e nei termini previsti dalla legge. Le variazioni degli indirizzi summenzionati avranno validità, unicamente, qualora vengano tempestivamente comunicate per iscritto.

SOTTOSCRIZIONE DEL PLICO CONTRATTUALE E CONSENSO

Il Cliente, nel confermare la correttezza e veridicità dei dati indicati nella presente Proposta, ed autorizzando il Fornitore al rilascio dei documenti contrattuali su supporto durevole:

- dichiara di avere letto, di avere ben compreso e di accettare i seguenti documenti contrattuali e relativi allegati, ricevuti su supporto cartaceo o durevole al momento della sottoscrizione della presente Proposta: Condizioni Generali di Fornitura (revisione 02.03.2026), Condizioni tecnico ed economiche, Modulo per la presentazione dei reclami, anche relativi alla fatturazione di importi anomali, Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale ai sensi del TIQV, eventuale Modulo "Ulteriori punti di fornitura" (in caso di Cliente multisito); eventuale Disciplinare d'uso del Marchio "100%" Energia Verde Certificata" (in caso di scelta dell'opzione "fornitura energia verde" all'interno delle CTE). Il Cliente dichiara, inoltre, di aver ricevuto in fase precontrattuale, su supporto cartaceo o durevole, la scheda sintetica e correlati allegati.

allega: Copia di documento di identità del Legale Rappresentante; Ultima Fattura del precedente fornitore; ove sussistente Visura camerale aggiornata, Allegati fiscali, i quali costituiscono anch'essi parte integrante della Proposta.

Luogo	Data	Firma e timbro del rappresentante legale o delegato
-------	------	---

ACCETTAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE DI CONTRATTO

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c., dichiara di approvare espressamente e specificatamente le condizioni tecniche ed economiche allegate ed i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fornitura: art. 2 (Conclusione del Contratto, attivazione e condizioni risolutive); art. 3 (Durata del Contratto, Rinnovo, Recesso e Penale); art. 4 (Usi consentiti dell'energia elettrica e del gas naturale - Limitazioni di responsabilità - Condizioni tecniche della fornitura); art. 5 (Mandati - Trasporto, Dispacciamento, gestione della connessione); art. 6 (Condizioni economiche della somministrazione); art. 7 (Rilevazione dei consumi ed autoletture); art. 8 (Fatturazioni e pagamenti - Morosità, Procedura di sospensione, Interruzione della fornitura e Risoluzione del Contratto); art. 9 (Risoluzione del Contratto); art. 10 (Imposte e Tasse); art. 11 (Garanzie di pagamento); art. 12 (Variazioni delle condizioni contrattuali, Rinnovi, Cessione del contratto e Rinegoziazione); art. 13 (Successione nel contratto); art. 15 (Riservatezza - Dichiarazioni Liberatorie); art. 17 (Forza maggiore); art. 18 (Legge applicabile e Foro Competente in via esclusiva), art. 22 (Sicurezza degli impianti gas e energia elettrica) art. 23 (clausole finali).

Luogo	Data	Firma e timbro del rappresentante legale o delegato
-------	------	---

Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali del Fornitore e/o a distanza, il Cliente autorizza Energia Corrente all'invio di copia del contratto di fornitura e/o la conferma del contratto medesimo anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato (campo facoltativo, rif. art. 9.4, 12.1, "Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e gas", All. A alla Deliberazione ARERA 366/2018/R/COM e ss.mm.ii.).

Luogo	Data	Firma e timbro del rappresentante legale o delegato
-------	------	---

Il Cliente, con la specifica sottoscrizione della presente Proposta, dichiara:

- di aver ben compreso ed accettato l'offerta economica, allegata alla Proposta e parte integrante e sostanziale del contratto di somministrazione, individuata con il seguente codice univoco e correlata denominazione:
- di accettare che le comunicazioni di variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi delle condizioni economiche, di cui alle Condizioni Generali di Fornitura, potranno essere trasmesse da ENERGIA CORRENTE in formato cartaceo a mezzo Raccomandata A/R all'indirizzo indicato per il recapito della bolletta (in caso di bolletta cartacea) o in alternativa in formato elettronico agli indirizzi PEC o e-mail indicati dal Cliente nella presente Proposta nella sezione "Dati Anagrafici del Cliente". Sarà onere del Cliente comunicare per iscritto ad Energia Corrente qualsiasi variazione dei predetti indirizzi; la variazione comunicata dal Cliente si considera acquisita da Energia Corrente soltanto quando il Cliente ne riceve conferma per iscritto.

Luogo	Data	Firma e timbro del rappresentante legale o delegato

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Cliente/Titolare del conto, con la sottoscrizione del presente mandato, autorizza ENERGIA CORRENTE a disporre l'addebito sul conto corrente sottoindicato ed autorizza la propria Banca ad eseguire l'addebito conformemente alle disposizioni impartite da ENERGIA CORRENTE. Tipologia di pagamento: **RICORRENTE**
ENERGIA CORRENTE s.r.l. UNIPERSONALE, Via L. Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC) Codice Identificativo del Creditore: IT910010000003672520404

IBAN	OPPURE INDICARE MODALITÀ ALTERNATIVA DI PAGAMENTO, PER APPROVAZIONE	
Nome e cognome del titolare del conto	Codice Fiscale	
Luogo	Data	Firma e timbro del titolare del conto

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane decorrenti dalla data di addebito in conto.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PUNTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (PER ATTIVARE PIÙ UTENZE ALLEGARE IL MODULO ULTERIORI PUNTI DI FORNITURA)

	Tensione: ☐ BT ☐ MT				
POD impegnata (KW)		Potenza Disponibile (KW)	Potenza		
Indirizzo Fornitura	N.	CAP	Città/Comune	Prov.	
☐ Altri Usi	☐ Non Residente	☐ Illuminazione Pubblica	☐ Ricarica veicoli elettrici	Consumo (KWh/Anno)	
Mercato di Provenienza:	☐ Mercato Libero	☐ Salvaguardia	☐ Tutele graduali	Distributore	
Data di presunta attivazione:					

Con la sottoscrizione della Proposta il Cliente conferisce procura ad ENERGIA CORRENTE S.r.l. affinché, come previsto dalla disciplina vigente, inoltri la richiesta di switching al SII (Sistema Informativo Integrato) al fine di esercitare, in nome e per conto del Cliente medesimo, il recesso dal/i contratto/i in essere con il precedente fornitore per la somministrazione di energia elettrica. Il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in ipotesi di eventuali inadempimenti contrattuali del Cliente con il precedente venditore, anche riguardanti l'eventuale termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso.

☐ IVA 10% - ALLEGARE VISURA CAMERALE RECENTE (PARTE III DELLA TABELLA "A" ALLEGATA AL D.P.R. 26/10/72 N. 633 COME MODIFICATA DALLA L. 350/2003)	CODICE ATECO	
☐ SPLIT PAYMENT - ART. 17 - TER DPR 633/1972	☐ ACCISE AGEVOLATE (ALLEGARE IL MODULO ACCISE)	

DATI IDENTIFICATIVI DEL PUNTO DI FORNITURA DEL GAS NATURALE (PER ATTIVARE PIÙ UTENZE ALLEGARE IL MODULO ULTERIORI PUNTI DI FORNITURA)

PDR	Remi	Matricola contatore			
Indirizzo Fornitura	N.	CAP	Città/Comune	Prov.	
Consumo (Smc/Anno)					
Mercato di Provenienza:	☐ Mercato Libero	☐ FUI	☐ DEFAULT	Distributore:	
Classe di Prelievo:	☐ 1 (7 giorni)	☐ 2 (6 giorni - escluse domeniche e festività nazionali)	☐ 3 (5 giorni - esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)		
Categoria d'uso:					
☐ Civile - riscaldamento (C1)	☐ Civile - condizionamento (C4)	☐ Tecnologico (T)			
☐ Civile - cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria (C2)	☐ Civile - condizionamento + riscaldamento (C5)	☐ Tecnologico + riscaldamento (T2)			
☐ Civile - riscaldamento + cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria (C3)					
Data di presunta attivazione:					

Con la sottoscrizione della Proposta il Cliente conferisce procura ad ENERGIA CORRENTE S.r.l. affinché, come previsto dalla disciplina vigente, inoltri la richiesta di switching al SII (Sistema Informativo Integrato) al fine di esercitare, in nome e per conto del Cliente medesimo, il recesso dal/i contratto/i in essere con il precedente fornitore per la somministrazione di gas naturale. Il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in ipotesi di eventuali inadempimenti contrattuali del Cliente con il precedente venditore, anche riguardanti l'eventuale termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso.

Firma

☐ IVA 10% - allegare visura camerale recente (parte III della Tabella "A" allegata al DPR 26/10/72 n. 633 come modificata dalla L. 350/2003) Codice ATECO

☐ SPLIT PAYMENT - art. 17 - Ter DPR 633/1972 ☐ ACCISE Agevolate – USO NON DOMESTICO Il Cliente (allega il Modulo Accise e visura camerale recente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DATI CATASTALI (ART. 1 COMMA 333, LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004; ART. 7, COMMA 5 DEL D.P.R. N. 605/1973; ART. 47 D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000) E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA PROPRIETÀ, POSSESSO, DETENZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DI FORNITURA (ART. 5 D.L. 47/2014, CONV. L. 80/2014; ART. 47 D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)

Il Cliente, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n°445 del 28.12.2000, dichiara, in relazione all'immobile presso cui è richiesta l'attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas:

1) di esserne regolare possessore o detentore e, in particolare,

☐ Proprietario ☐ Conduttore ☐ Usuario/Usufruttuario ☐ Tit. Dir. abitazione ☐ Comodatario ☐ Altro*

*qualora il dichiarante sia l'amministratore di un condominio, o la persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129, comma 6 C.C., l'amministratore medesimo o la persona che ne svolge funzioni analoghe, sopradetta, con la compilazione della presente dichiarazione sostitutiva, agisce come rappresentante dei proprietari delle unità abitative del condominio stesso, e dichiara altresì di essere stato specificamente autorizzato e/o delegato alla sottoscrizione del presente Contratto dal regolamento condominiale e/o dall'assemblea condominiale.

2) che l'unità immobiliare presso cui è richiesta l'attivazione della fornitura è ubicata:

Comune amministrativo Provincia CAP Via/Piazza Civico Interno Scala Piano

Codice POD

Codice PDR

Comune catastale (solo se diverso dal comune amministrativo). Provincia Codice Comune Catastale (1)

☐ Tipo Unità: ☐ Fabbricato ☐ Terreno

/

Sezione Foglio Particella (2) Estensione (3) Subalterno

Tipo Particella (4): ☐ (F) Fondiaria ☐ (E) Edificabile

Motivazione per la mancata compilazione dei dati catastali:

☐ Immobile non accatastato

☐ Immobile non accatastabile

☐ Contratti stipulati con condomini

☐ Immobile escluso dall'obbligo di comunicazione dei dati catastali (per esempio: contatore per fornitura temporanea o per usi pubblici)

Luogo Data Timbro e firma dell'avente titolo sull'immobile

- 1) Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it
- 2) La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di "Mappale"
- 3) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, i quattro caratteri del denominatore.
- 4) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori: F = fondiaria E = edificabile

Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate con una sola utenza, occorre identificare solo l'identificativo catastale dell'unità immobiliare principale.

Nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali al Fornitore, questi ne farà segnalazione all'Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli fiscali a carico del Cliente.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della Proposta, il Cliente dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta all'art. 21 delle CGF (Condizioni Generali di Fornitura) con particolare riguardo alle finalità a), b) (in merito alle comunicazioni soft-spam), c) e d) che non prevedono specifico consenso. Barrando le successive caselle, il Cliente può decidere liberamente di esprimere o meno il consenso ad ENERGIA CORRENTE S.r.l. per l'utilizzo dei dati personali finalizzato alle seguenti attività:

FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLE CGF, LETT. B)
COMUNICAZIONI INFORMATIVE E COMMERCIALI
AI SENSI DELL'ART. 130, COMMA 4, DEL D.LGS. 196/2003 (SOFT SPAM), ENERGIA CORRENTE S.R.L. POTRÀ UTILIZZARE L'INDIRIZZO E-MAIL FORNITO DAL CLIENTE PER L'INVIO DI COMUNICAZIONI INFORMATIVE E COMMERCIALI RELATIVE A SERVIZI ANALOGHI A QUELLI GIÀ RICHIESTI O ACQUISTATI, FERMO RESTANDO IL DIRITTO DEL CLIENTE DI OPPORSI IN QUALSIASI MOMENTO A TALI COMUNICAZIONI.

PER L'INVIO DI ULTERIORI COMUNICAZIONI DI MARKETING DIRETTO TRAMITE CANALI DIVERSI DALLA POSTA ELETTRONICA, È RICHIESTO UNO SPECIFICO CONSENSO:

Telefono: ☐ SI ☐ NO SMS: ☐ SI ☐ NO Whatsapp: ☐ SI ☐ NO

Numero Tel Numero SMS e Whatsapp

FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLE CGF, LETT. E) Marketing indiretto da Partner di Energia Corrente

ACCONSENTE: ☐ SI ☐ NO

Luogo Data Timbro e Firma del Cliente

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA - MERCATO LIBERO
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Oggetto del presente contratto ("Contratto") è la fornitura disgiunta e/o congiunta di energia elettrica e/o gas naturale nel mercato libero e degli eventuali servizi accessori da parte di ENERGIA CORRENTE S.r.l. Unipersonale (di seguito "Fornitore") presso i Punti di Fornitura del Cliente, come indicati nella Proposta. Qualora la somministrazione abbia ad oggetto la fornitura di Energia Verde, la fornitura medesima sarà eseguita in coerenza con la regolazione definita da ARERA (Deliberazione ARG/elt 104/11, come successivamente modificata ed integrata). Ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore stipulerà, nell'interesse del Cliente stesso, i funzionali contratti di dispacciamento, distribuzione, trasporto e trasmissione, secondo quanto previsto al successivo art. 5.

1.2 Fanno parte integrante del Contratto, oltre alle presenti Condizioni Generali di Fornitura ("CGF"), anche la Proposta di Fornitura, le condizioni tecnico ed economiche ("CTE") che, se derogatorie, prevalgono sulle Condizioni Generali di fornitura, nonché gli eventuali altri Allegati contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la/le scheda/e sintetica/che), che il Cliente con la sottoscrizione della Proposta di Fornitura, dichiara di conoscere ed espressamente accettare.

1.3 Il Fornitore provvederà i requisiti necessari per legge per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai Clienti finali, in accordo con D.Lgs.n.79/99 (G.U. n. 75 del 31 marzo 1999) e il D.Lgs. n. 164/00 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2000) e nel rispetto delle normative e delibere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

1.4 Per Cliente si intende il Cliente non domestico, ovvero sia un cliente che utilizza l'energia elettrica e/o il gas naturale per usi diversi da quelli domestici, allacciato alla rete di Distribuzione locale, nel rispetto delle normative vigenti ed alimentato, per quanto riguarda l'energia elettrica, in bassa (BT) e/o in media (MT) tensione, mentre per il gas naturale alla pressione resa disponibile dal Distributore della rete locale o dal Trasportatore Nazionale, con consumi complessivi di gas naturale che possono anche essere superiori a 200.000 Smc/anno. In particolare, ai fini del presente Contratto valgono le seguenti definizioni:

- Clienti di piccole dimensioni: si intendono i clienti di energia elettrica alimentati esclusivamente in BT e i clienti di gas naturale con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc;
- Clienti di grandi dimensioni: si intendono i clienti finali diversi dai clienti di piccole dimensioni;
- Cliente multistato: è il Cliente che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la somministrazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale in più punti di prelievo/consegna.

1.5 Si applicano le deliberazioni dell'ARERA che abbiano carattere inderogabile, pubblicate sul sito internet www.arena.it, i cui riferimenti contenuti nel presente Contratto sono da intendersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni. Si intendono automaticamente recepite nel presente Contratto disposizioni di legge o regolamentari che si renderanno obbligatorie ed altresì implicitamente abrogate le clausole che dovessero risultare incompatibili con tali disposizioni obbligatorie.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, ATTIVAZIONE E CONDIZIONI RISOLUTIVE
- Conclusione del Contratto

2.1 La Proposta, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal Cliente, è valida irrevocabilmente, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, per i 45 giorni successivi alla data di sottoscrizione; spirato tale termine la Proposta si considera revocata.

2.1.1 Il Cliente con la sottoscrizione della Proposta dichiara che i dati forniti sono esatti e veritieri ed aggiornati e che lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente ogni possibile variazione dei medesimi, così da garantire una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale.

2.1.2 La Proposta potrà essere sottoscritta dal Cliente tramite una firma autografa, una firma elettronica grafometrica, una firma digitale o tramite lo strumento OTP (one time password), ovvero con qualsiasi altra modalità che fornisca, ex art. 2702 c.c., piena prova della provenienza, da parte del Cliente stesso, della Proposta. In caso di apposizione della Firma Grafometrica su tablet o OTP, ovvero di formulazione telefonica, Energia Corrente invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale in forma cartacea o elettronica all'indirizzo indicato dal Cliente.

2.2 Energia Corrente si riserva l'insindacabile diritto di accettare o rifiutare la Proposta e il Contratto si intende concluso con la ricezione, da parte del Cliente, dell'accettazione espressa di Energia Corrente entro il suindicato termine di 45 giorni. Il Fornitore si riserva il diritto di accettare una sola o entrambe le tipologie di somministrazioni posto che i rapporti contrattuali di fornitura di energia elettrica e gas naturale, ancorché congiuntamente regolamentati dalle presenti Condizioni Generali ed eventualmente attivati contestualmente, debbono considerarsi a tutti gli effetti autonomi tra loro.

2.3 Al momento della conclusione del contratto di fornitura o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del contratto e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, il venditore consegna o trasmette al Cliente finale in forma cartacea o, a scelta del Cliente finale, su altro supporto durevole una copia integrale del contratto. Nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali, il venditore fornisce al Cliente una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il cliente finale è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Ai sensi dell'art. 1 del Codice di Condotta Commerciale (Allegato A alla Delibera ARERA 366/2018/R/com) è definito supporto durevole qualsiasi strumento disponibile e accessibile al Cliente finale che permetta al Cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; in caso di informazioni rese disponibili su siti internet o app, il venditore porta a conoscenza del cliente finale, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle informazioni medesime su tali strumenti.

- Attivazione e condizioni risolutive (revoca dello switching)

2.4 L'attivazione della fornitura e, nei termini di cui alla Proposta e distintamente in relazione alle forniture di energia elettrica e gas naturale, è subordinata alle regole tecniche ed amministrative del Distributore locale e/o Trasportatore Nazionale competente.

In ipotesi di Switching (in relazione alla fornitura di energia elettrica, è la successione da un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso POD attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un POD nuovo o precedentemente disattivato; in relazione alla somministrazione di gas naturale, è la successione di un utente della distribuzione ad un altro sullo stesso PDR attivo ovvero l'attribuzione ad un utente della distribuzione di un PDR nuovo o precedentemente disattivato) qualora l'attivazione non si realizzi se e non entro le tempistiche indicate nella Proposta, il Fornitore comunicherà al Cliente, a mezzo e-mail, PEC o raccomandata semplice, la diversa data di attivazione.

In tutte le ipotesi diverse dallo Switching, qualora l'attivazione non si realizzi se e non entro le tempistiche indicate nella Proposta, l'attivazione avverrà alla prima data utile, nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla regolazione vigente e comunque secondo le tempistiche riportate sul preventivo eventualmente inviato al Cliente. In tale evenienza Energia Corrente comunicherà al Cliente, a mezzo e-mail, PEC o raccomandata semplice, le tempistiche indicate dal Distributore e/o trasportatore competente. È inteso che il Fornitore in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere del ritardo ad avvio della fornitura.

Il Cliente, con la stipula del Contratto, conferisce ad Energia Corrente mandato con rappresentanza affinché, in suo nome e per suo conto, receda dal contratto di somministrazione con il precedente fornitore, o comunque inoltri la richiesta di switching sul SIL. Il mandato s'intende conferito a titolo gratuito. Il recesso verrà esercitato dal Fornitore trasmettendo la relativa comunicazione al SIL nei termini e nelle modalità stabilite dalla normativa di settore. Il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in ipotesi di eventuali inadempimenti contrattuali del Cliente con il precedente venditore, anche riguardanti l'eventuale termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso.

2.5 L'attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è condizionata al fatto che:

- a) Abbia avuto buon esito la procedura di cambio del fornitore (switching) – e le verifiche a tale fine previste - presso il SIL, il/i Distributore/i locale/i e /o Trasportatore Nazionale, e, comunque, i soggetti istituzionalmente preposti ai servizi di cui al successivo art. 4 abbiano attivato i servizi medesimi;
- b) Il Cliente, nel momento in cui richiede il cambio di fornitore (switching), ovvero nei 12 mesi antecedenti la Proposta medesima, non risulti sospeso e/o non presenti richieste di sospensione della fornitura per morosità / richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
- c) Il Cliente, nel momento in cui richiede il cambio di fornitore (switching), ovvero nei 12 mesi antecedenti la richiesta medesima, non risulti destinatario di una richiesta di indennizzo formulata ai sensi dell'Allegato A alla Delibera 593/2017/R/com e ss.mm.ii. (Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale - TISIND);
- d) Per riferimento al medesimo Cliente non siano stati eseguiti, da parte dell'impresa di Distribuzione e/o Trasporto, uno o più interventi di interruzione dell'alimentazione del PDR/REM/POD, anche su un PDR/REM/POD diverso da quello per cui si chiede l'accesso.
- e) Il POD/PDR non sia stato oggetto, nei 12 mesi antecedenti la Proposta, di richieste di chiusura per morosità;
- f) Il Cliente abbia attestato di avere la piena e legittima disponibilità degli immobili serviti dai Punti di fornitura ("PdF") oggetto del presente Contratto;
- g) Il Cliente, con il presente Contratto risultino adeguatamente allacciati: in caso di forniture relative a più siti, se le condizioni si verificano solo per una parte degli stessi, il Fornitore può attivare la fornitura solo per questi ultimi;
- h) ricezione da parte del Fornitore della documentazione necessaria all'avvio della somministrazione o dei servizi direttamente connessi, debitamente e correttamente compilata;

i) non sussista una pregressa morosità del Cliente nei confronti del Fornitore o di una società controllata, controllante o collegata, anche appartenente al Gruppo del Consorzio per Risorse Energetiche S.c.p.a. ("CRE") né vi sia un'iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o sottoposizione del medesimo a procedure giudiziali e/o esecutive e/o concorsuali; non sia andata a buon fine la procedura di attivazione SDD Core, mancato ottenimento di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria Compagnia di Assicurazione, Factoring o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale; esito negativo della verifica creditizia del Cliente e mancata provenienza del Cliente dai servizi di ultima istanza;

l) Il Cliente abbia effettuato un numero di switching inferiore a 3 (tre) durante i 12 mesi antecedenti la Proposta medesima; Nei casi in cui l'attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale non risulti attuabile in considerazione del mancato verificarsi di una o più delle condizioni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d), e), f), g), h) e i) e/o del verificarsi di una o più condizioni di cui alla lettera i), sarà facoltà del Fornitore, anche tramite l'utente del dispacciamento, revocare la richiesta di switching o ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura, secondo le modalità e tempistiche previste dalla regolazione vigente; conseguentemente non verrà data esecuzione al Contratto che pertanto rimarrà inefficace e risolto di diritto, e gli effetti del recesso del contratto con il precedente venditore verranno meno.

In tale ipotesi, ovvero qualora il Fornitore abbia esercitato la propria facoltà di revoca dello switching, il Fornitore medesimo provvederà a comunicare per iscritto al Cliente, mediante comunicazione con raccomandata A/R, SERCO o PEC, la richiesta di revoca dello switching, entro i successivi 10 (dieci) giorni.

Ai fini dell'esercizio di tale facoltà:

- con riferimento alla fornitura di energia elettrica, all'utente del trasporto e del dispacciamento sono fornite le seguenti informazioni relative al POD oggetto di richiesta di switching: i. l'eventuale sospensione del POD per morosità; ii. se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; iii. il mercato di provenienza del POD, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv. le date delle eventuali richieste di sospensione del POD per morosità, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; v. le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; vi. l'eventuale indicazione, per il punto proveniente dal servizio di salvaguardia, che il servizio è stato attivato a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto dell'utente.
- Con riferimento alla fornitura di gas naturale, l'impresa di distribuzione e/o il SIL è tenuta a mettere a disposizione dell'utente del servizio di distribuzione le seguenti informazioni relative al POD oggetto di richiesta di switching: i. l'eventuale chiusura del PDR a seguito di sospensione della fornitura per morosità ovvero se per il medesimo PDR sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; ii. il mercato di provenienza del PDR distinguendo tra mercato libero e

servizi di ultima istanza; iii. le date delle eventuali richieste di chiusura del PDR per morosità, salvo quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; iv. le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso v. l'accessibilità o meno del PDR.

2.5 Resta inteso che la revoca dello switching, esercitabile anche con riferimento ad una sola delle due forniture eventualmente proposte dal Cliente, è una facoltà esercitabile ad esclusivo vantaggio del Fornitore che vi potrà, pertanto, rinunciare.

2.6 Se, dopo la richiesta di attivazione, i dati a disposizione del Sistema Informativo Integrato/Distributore, relativi all'uso di uno o più PdF, dovessero risultare diversi da quelli indicati dal Cliente nella Proposta e/o nei documenti allegati e/o nei moduli messi a disposizione del Cliente medesimo, il Fornitore non potrà procedere all'attivazione della fornitura ai sensi della lettera a) del presente paragrafo "Attivazione e condizioni risolutive (revoca dello switching)" e ne darà comunicazione al Cliente e farà comunque riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto, anche con riferimento all'uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il Fornitore potrà addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati che risultano al Sistema Informativo Integrato/Distributore, relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Sistema Informativo Integrato/Distributore.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO, RECESSO E PENALE
- Durata del Contratto

3.1 Il Contratto ha durata indeterminata, salvo il diritto di recesso di cui al presente articolo. Il Contratto decorre dalla conclusione del medesimo secondo quanto indicato nel presente articolo, ovvero dal primo giorno di erogazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Fornitore..

- Recesso

3.2 Modalità di esercizio del recesso:

- a) qualora il recesso venga esercitato per cambio venditore da parte del Cliente, sarà il venditore entrante ad esercitare il recesso, in nome e per conto del medesimo Cliente, in forza di apposita procura, mediante invio della richiesta di switching al SIL, nel rispetto delle disposizioni della Delibera ARERA 302/2016/R/COM e ss.mm.ii., entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio del Venditore o il diverso termine previsto dalla regolazione vigente. In tale ipotesi il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso;
- b) qualora il recesso venga esercitato per motivi diversi dal cambio venditore, il Cliente comunicherà al Fornitore, a mezzo raccomandata A/R (Energia Corrente S.r.l., Via L. Lucchi,135 - 47521 Cesena - FC) o PEC (energia.corrente@pec.it), la volontà di recedere dalla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

3.3 Tempistiche di esercizio del recesso:

- a) nelle ipotesi di cambio venditore, il recesso dei Clienti di piccole dimensioni sarà efficace nei termini necessari al completamento delle procedure di switch, come previste dalla normativa di settore (sul punto, artt. 3 e 4 della Delibera ARERA 302/2016/R/COM e ss.mm.ii.). Con riferimento ai Clienti di grandi dimensioni, per converso, il recesso per cambio venditore dovrà essere comunicato al Fornitore con un preavviso minimo di 12 (dodici) mesi, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC inviata al Fornitore;
- b) nelle ipotesi di recesso per motivi diversi dal cambio venditore, il Cliente di piccole dimensioni dovrà comunicare al Fornitore, a mezzo raccomandata A/R o PEC, la volontà di recedere, nel rispetto di un preavviso pari ad 1 (un) mese dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. I Clienti di grandi dimensioni, per converso, così come le pubbliche amministrazioni in genere, possono recedere dal contratto di fornitura con un preavviso minimo di 12 (dodici) mesi, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC inviata al Fornitore.

Il recesso esercitato dal Cliente, nel rispetto delle modalità e tempistiche di cui al presente articolo, non comporterà in capo al Cliente medesimo alcun onere di recesso anticipato, salvo che non sia diversamente previsto nelle CTE e, in tal caso, l'onere in questione verrà quantificato, con riferimento ai Clienti di piccole dimensioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. b) n. iv del Codice di Condotta Commerciale, dell'art. 6.6, lett. a) e b) della delibera ARERA 302/2016/R/COM e ss.mm.ii. e dell'art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 210/2021.

3.4 Qualora, in ipotesi di cessazione del presente Contratto per qualsivoglia causa, il venditore entrante non acquisisca, in tutto o in parte, i punti di fornitura del Cliente oggetto del Contratto secondo le tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente, il Fornitore garantirà la continuità della fornitura, e dunque il correlato diritto di fatturare ed incassare le somme rimborsabili alla fornitura, alle condizioni economiche in atto. Il Cliente si impegna a corrispondere ad Energia Corrente le suindicate somme nei termini di cui al presente Contratto.

3.5 In ipotesi di Contratto di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale, il recesso esercitato a qualsivoglia titolo da una delle due forniture non comporta automaticamente il recesso dall'altra.

3.6 Con riferimento ai Clienti di piccole dimensioni, il Fornitore ha facoltà di recedere dal Contratto anche per una sola delle due forniture, con un preavviso di 6 (sei) mesi, in qualunque momento e senza oneri. Tale preavviso decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente, che verrà inviata con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione da parte del Cliente medesimo. Qualora, a fronte del recesso esercitato dal Fornitore, il Cliente non sottoscriva un nuovo contratto di fornitura con diverso venditore, il Cliente medesimo verrà servito nell'ambito dei servizi di ultima istanza. Con riferimento ai Clienti di grandi dimensioni, per converso, il recesso del Fornitore dovrà essere comunicato per iscritto con un preavviso di 1 (uno) mese.

3.7 Resta inteso che, nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini e modalità di cui ai precedenti articoli, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, e dell'eventuale onere da recesso anticipato, si riserva di fatturare al Cliente i seguenti corrispettivi, a titolo di penale: a) Gas naturale: un importo pari a 0,4 Euro/Smc (zerovirgoliquattro), applicati al consumo medio mensile, calcolato sulla stima del consumo annuo, moltiplicato per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso, in aggiunta ad un importo di 250 euro (duecentocinquanta Euro); b) Energia elettrica: un importo pari a 500 (cinquecento) Euro/Mese per ciascun punto di prelievo, in aggiunta all'importo di 0,15 (zerovirgolquindici) Euro/KWh per ogni KWh applicato al consumo medio mensile, calcolato sulla stima del consumo annuo, moltiplicato per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso di mancato consumo moltiplicato per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso.

3.8 In mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso o altra forma di cessazione del Contratto (voltura, disalimentazione, ecc.), resteranno a carico del Cliente tutte le obbligazioni originiate dal Contratto stesso, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri e i costi accessori, nonché tutti i danni eventualmente arrecati e ogni altra possibile conseguenza, per tutto il periodo nel quale il Cliente continuerà ad essere somministrato da Energia Corrente.

3.9 Qualora, a seguito del recesso del Fornitore o del Cliente in riferimento alla somministrazione di Gas, il Cliente medesimo non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del contatore del gas naturale o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di gas naturale e di quant'altro dovuto connesso all'esecuzione e alla cessazione della fornitura (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti al Fornitore dal Distributore); in particolare, in caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di fornitura con oneri ad integrale carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di efficacia del recesso e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti ad integrale carico del Cliente.

ART. 4 - USI CONSENTITI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI TECNICHE DELLA FORNITURA

4.1 Il Cliente non può utilizzare il gas naturale e/o l'energia elettrica forniti dal Fornitore per usi diversi e/o in luoghi diversi da quelli dichiarati al momento della sottoscrizione della Proposta, né cedere o rivendere il gas naturale e/o l'energia elettrica a terzi sotto qualsiasi forma, effettuare prelievi eccedenti la potenzialità massima installata, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno. Il Cliente è tenuto ad utilizzare la fornitura in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale e/o dell'energia elettrica in modo improprio e/o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

4.2 Il Cliente è l'unico responsabile degli impianti ed apparecchiature per la fornitura del Cliente stesso, anche in merito alla loro conservazione, integrità e buon funzionamento e dovrà comunicare ogni malfunzionamento tempestivamente.

4.3 Il servizio di Distribuzione cui è collegato il punto di prelievo e/o di riconsegna viene garantito dall'impresa di Distribuzione locale rispettivamente competente che, oltre ad essere proprietaria, gestisce l'impianto stesso. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'impresa di Distribuzione locale ed il Gestore di rete garantiscono inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio di dispacciamento, distribuzione, trasporto e trasmissione. Il Distributore rende disponibile un recapito di Pronto Soccorso per le emergenze. Gli interventi riguardanti manutenzioni, guasti ed emergenze rimangono dunque di esclusiva competenza e responsabilità del Distributore competente e/o del Gestore di rete ai quali il Cliente dovrà rivolgersi, anche per tramite del Fornitore, con le modalità stabilite dalla normativa vigente. A tal fine, il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta del Cliente, le necessarie informazioni in suo possesso affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. Il Fornitore, in qualità di cliente grossista, non risponde dei danni causati dal gas naturale e/o energia elettrica somministrati, essendo lo stesso Fornitore soggetto che acquista allo scopo di rivendere il gas naturale e/o l'energia elettrica, senza tuttavia svolgere alcuna attività di trasporto o distribuzione.

4.4 Il Fornitore, dunque, non sarà ritenuto responsabile della qualità della somministrazione, per le ipotesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di diminuzione di pressione o diminuzione del gas somministrando e/o irregolarità nella fornitura del gas naturale e/o energia elettrica dovute ad atti o omissioni del Distributore e/o dal Gestore di rete, malfunzionamento o disfunzioni della rete di distribuzione o di trasporto, ivi comprese le sospensioni/interruzioni della stessa fornitura dovute anche ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà esclusiva del Distributore locale e/o del trasportatore. Il Fornitore non risponderà, altresì, delle caratteristiche del gas naturale fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, che potranno essere oggetto di variazione in accordo con le norme e disposizioni vigenti, oltreché di qualsivoglia danno che possa derivare da guasti o irregolare funzionamento degli impianti (vedasi definizione all'art. 22) e/o guasti del misuratore. Qualora l'energia elettrica risulti non conforme alle specifiche di tensione, ovvero il gas naturale non risulti conforme alle specifiche di pressione, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione al Fornitore che, in tal caso, si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore/Trasportatore; fatta salva la predetta comunicazione al Distributore/Trasportatore, in ogni caso, non graverà sul Fornitore alcun ulteriore obbligo o responsabilità al riguardo.

4.5 Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore e per le ipotesi summenzionate, le quali non costituiranno peraltro motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto.

4.6 Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile al Fornitore, e salvo il diritto al risarcimento del danno, lo stesso si intenderà automaticamente sciolto ed il Fornitore comunicherà al Cliente lo scioglimento medesimo.

4.7 L'energia elettrica e/o il gas naturale fornito al Cliente sarà conforme alle specifiche di qualità indicate nel Codice di rete predisposto dal distributore che opera nel POD/PDR oggetto del presente Contratto. L'energia elettrica e/o il gas naturale saranno forniti al POD/PDR oggetto del presente Contratto dove a tutti gli effetti si intenderà effettuata la consegna e cesserà la responsabilità del Fornitore. L'energia elettrica e/o il gas naturale saranno consegnati alle tensioni/pressioni concordate in fase di allacciamento, per ogni singolo POD/PDR, tra il Cliente ed il Distributore locale.

4.8 Il Fornitore e il Distributore competente, ed eventuali loro incaricati, hanno il diritto di accedere agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione, anche per effettuare verifiche e/o disalimentare il punto di fornitura in caso di inadempimento del Cliente; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti. Sul punto, il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta di fornitura, autorizza il Fornitore ed il Distributore, ed eventuali loro incaricati, ad accedere ai luoghi di pertinenza del Cliente medesimo, senza opporre alcuna contestazione in merito.

4.9 Qualora il Cliente ritenga irregolare il funzionamento del gruppo di misura di proprietà del Distributore può richiedere l'accertamento del corretto funzionamento al Fornitore che inoltra la richiesta al Distributore competente; i relativi costi saranno ad esclusivo carico del medesimo Cliente nel caso in cui la verifica richiesta conduca all'accertamento di limiti di tolleranza entro i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente; se la verifica, invece, dimostra l'irregolare funzionamento del misuratore oltre i limiti di errore ammissibili, i costi per le prove e le riparazioni/sostituzioni saranno a carico del Distributore e la ricostruzione dei consumi avverrà sulla base delle prescrizioni normative vigenti

ART.5 – MANDATI – TRASPORTO,DISPACCIAMENTO,GESTIONE DELLA CONNESSIONE

5.1 Con la sottoscrizione della Proposta, e relativamente ai/poi punti di prelievo oggetto della Proposta medesima, il Cliente conferisce irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito al Fornitore o a soggetto da esso delegato (art. 1717 c.c.), per tutta la durata del Contratto: (i) mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., affinché, con riferimento alla fornitura di energia elettrica presso i POD indicati nel Contratto, stipuli con Terna S.p.A. e gli Distributori elettrici il contratto di dispacciamento, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 4 della Delibera ARERA n. 111/06, 539/2024/R/eel e ss.mm.ii.. (Con riferimento alla fornitura di gas naturale presso i PDR indicati nel Contratto, il Fornitore agirà in proprio nome e nell'interesse del Cliente per la stipula del contratto di distribuzione e del contratto di trasporto. I contratti di trasporto, trasmissione e distribuzione hanno ad oggetto la prestazione del servizio di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale per conto del Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura. Il Fornitore sarà altresì autorizzato a porre in essere tutto quanto necessario e opportuno ai fini di cui sopra, tra cui il potere di approvare eventuali clausole gravose ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.); (ii) mandato con rappresentanza ad accettare, in nome e per conto del Cliente, le condizioni tecniche/economiche predisposte dai distributori e a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, che disciplina il servizio di connessione degli impianti e apparecchi elettrici del Cliente alla rete del Distributore, funzionale all'erogazione del servizio di Trasmissione. Il Cliente conferisce inoltre al Fornitore mandato anche per lo svolgimento di qualsiasi attività necessaria per la gestione della fornitura di cui al presente Contratto; (iii) mandato senza rappresentanza ad inoltrare ai distributori competente eventuali richieste del Cliente di esecuzione di attività relative alla gestione dei punti di fornitura. Resteranno ad integrale carico del Cliente il pagamento dei correlati importi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti le singole prestazioni di cui all'Allegato C – TIC alla Delibera 616/2023/R/eel e ss.mm.ii., di cui all'Allegato A – TIQC alla Delibera 617/2023/R/eel e ss.mm.ii., al Codice di Rete (Del. AEEGSI 108/06 e ss.mm.ii.), nonché di cui alla deliberazione n. 569/2019/R/gas – RQDG. Tali mandati si intenderanno accettati dal Fornitore con la comunicazione di accettazione della Proposta. Alla data di scioglimento, per qualsivoglia causa, della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, si scioglieranno, altresì, i corrispondenti mandati di cui sopra, insieme ai servizi oggetto dei mandati medesimi.

5.2 Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere nell'espletamento dei mandati e si impegna a collaborare con il Fornitore per l'esecuzione dei suddetti contratti, fornendo ogni documentazione ed informazione necessaria e provvedendo al pagamento di ogni onere, spesa o contributo sostenuti dal Fornitore per l'espletamento delle attività conseguenti ai mandati medesimi.

5.3 Il Fornitore, anche in conformità con quanto previsto dall'Art. 1715 del Codice Civile per le ipotesi di cui ai superiori punti (i) e (ii), risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti a esso direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle richieste di cui ai precedenti punti (i) (ii) e (iii).

5.4 Relativamente a tutte le richieste sopra indicate, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente, per la gestione amministrativa di ciascuna richiesta, Euro 25,00 (venticinque) + IVA, per ogni pratica di connessione (a titolo esemplificativo, sudenti, attivazioni, disattivazioni, vulture verifica gruppi di misura, variazioni di potenza ecc.) o altra richiesta inoltrata al distributore competente tramite il Fornitore medesimo, nonché gli oneri amministrativi e postali sostenuti da Energia Corrente previsti dal Contratto e quelli eventualmente addebitati ad Energia Corrente da parte dei distributori locali.

5.5 Il Fornitore, previa accettazione da parte del Cliente degli eventuali preventivi relativi alle prestazioni del Distributore/Trasportatore, inoltrerà a quest'ultimo ogni altra richiesta relativa a prestazioni di sua competenza per conto del Cliente. E fatta salva la facoltà del Cliente di rivolgersi direttamente al Distributore/Trasportatore ove previsto dalla normativa vigente. Resta inteso che tutte le spese addebitate ad Energia Corrente, nell'ambito dei suddetti rapporti con i distributori locali, trasportatori, ed ogni altro soggetto coinvolto, resteranno comunque a carico del Cliente.

ART.6 – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE

6.1 Il Fornitore applicherà ai quantitativi di energia elettrica, comprese le perdite di rete, prelevati da ciascun POD e ai quantitativi di gas naturale, prelevati presso ciascun PDR, i corrispettivi indicati nel relativo allegato (CTE).

6.2 Oltre ai corrispettivi indicati nelle CTE, al Cliente verranno addebitati in fattura ogni altro onere accessorio e/o passante presente e futuro previsto dalle Autorità competenti nonché eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza della morosità del Cliente per pregressi adempimenti.

6.3 Il prezzo del gas naturale, che il Fornitore applicherà ai prelievi dei Clienti di grandi dimensioni, verrà adeguato in funzione del PCS e del coefficiente C comunicati dal Trasportatore o dal Distributore locale ed approvati dall'ARERA.

ART.7 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI ED AUTOLETTURE

7.1 Il Distributore è il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi e del relativo servizio di misura, in accordo con le modalità stabilite dall'ARERA e secondo ogni altra normativa del settore. La quantificazione dei consumi del Cliente avviene in base alle rilevazioni del gruppo di misura installato presso il POD oggetto del presente Contratto. I consumi sono rilevati e comunicati al Fornitore dal Distributore.

7.2 In merito alla fornitura di gas naturale, in caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di Distribuzione è tenuta ad informare il Cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando apposita nota informativa cartacea ai sensi dell'art. 50.5 del TIVG (Allegato A alla deliberazione n. 100/2023/R/gas e ss.mm.ii.), con l'invito a contattare il Fornitore. Il Cliente potrà provvedere all'autolettura del contatore del gas naturale a mezzo del servizio indicato in fattura messo a disposizione dal Fornitore (accedendo all'Area clienti del sito web di Energia Corrente <http://www.energiacorrente.it>). In mancanza il Distributore competente sarà tenuto ad effettuare la miglior stima, all'uso avvalendosi anche dei criteri di cui all'art. 53 del TIVG.

7.3 Cliente accetta che le rilevazioni dei consumi di gas naturale e/o energia elettrica eseguite dal Distributore rispettivamente competente e comunicate al Fornitore ai fini della fatturazione, anche a conguaglio, siano vincolanti nei suoi confronti ad ogni effetto. Analogamente il Cliente accetta che la stima di consumi effettuata dal Fornitore sia vincolante nei suoi confronti ad ogni effetto.

7.4 Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella bolletta sintetica di periodo e nella bolletta sintetica di chiusura, il Fornitore utilizzerà i dati di misura nel rispetto del seguente ordine:

- dati di misura reale ricevuto dal Distributore locale competente;
- autolettura comunicata dal Cliente (accedendo all'Area clienti del sito web di Energia Corrente <http://www.energiacorrente.it>) ai sensi della deliberazione n. 463/2016/R/com e ss.mm.ii., e validate dal Distributore ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del TIVG e dell'art. 15 del TIME (deliberazione 616/2023/R/eel). L'autolettura validata dal Distributore è equiparata ad una misura reale;
- dati di misura stimati. In tali ipotesi il Fornitore ha la facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dal distributore competente, ovvero di effettuare una propria stima. In tale ultima ipotesi il Fornitore effettuerà la propria stima sulla base dei consumi stimati o previsionali, considerando il fabbisogno di gas naturale e/o energia elettrica del sito/i interessato/i in base ai dati del consumo/i storico/i del Cliente se disponibili, ovvero in mancanza di essi in base ai dati di consumo indicati nella Proposta.

7.5 In caso di malfunzionamento del misuratore, il Distributore competente ricostruirà i consumi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART.8 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI – MOROSITÀ, PROCEDURA DI SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 La fatturazione valida ai fini fiscali viene emessa in formato elettronico tramite invio al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate. Il Fornitore fatturerà mensilmente i corrispettivi dovuti in relazione ai prelievi effettivi di gas naturale e/o energia elettrica rilevati nel rispetto di quanto previsto al superiore art. 7.

In particolare, Energia Corrente fatturerà i suindicati corrispettivi il mese successivo a quello di consumo. I corrispettivi calcolati in base ai consumi stimati saranno fatturati in addosso, salvo conguaglio con il primo ciclo utile di fatturazione successivo alla sopravvenuta disponibilità dei consumi effettivi.

8.2 Il Fornitore si riserva la facoltà, nei termini ed alle condizioni di cui al successivo articolo 12.1, di modificare la periodicità della fatturazione. In caso di fatturazione congiunta (gas naturale ed energia elettrica) il Fornitore si riserva di emettere un unico documento di fatturazione.

8.3 La fattura in formato elettronico dei consumi di energia elettrica e/o gas naturale verrà emessa in conformità alle disposizioni di legge vigenti, copia della fattura, comprensiva dell'allegato "Bolletta sintetica" redatta ai sensi della Delibera 591/14/R/com e ss.mm.ii. ("Bollo Sintetico"), sarà allineata al Cliente all'indirizzo di posta elettronica o in cartaceo, in base a quanto indicato dal Cliente nella Proposta. All'atto della sottoscrizione della Proposta, o anche successivamente, il Cliente può richiedere l'invio della bolletta sintetica in formato cartaceo. Detta richiesta non comporta alcuna spesa a carico del Cliente. Gli elementi di dettaglio della fattura saranno resi disponibili al Cliente su sua apposita e specifica richiesta; fermo restando che il Cliente può accedervi in qualunque momento tramite il QR code e l'indirizzo URL indicato nella Bolletta Sintetica o con le diverse modalità eventualmente ivi indicate; il Fornitore si impegna altresì a fornire gratuitamente una spiegazione chiara e dettagliata sulle modalità di compilazione della bolletta, in particolare quando la medesima si basa su dati di consumi non effettivi. Sul sito internet di Energia Corrente (www.energiacorrente.it) è comunque disponibile il Glossario conforme alle disposizioni ARERA contenente la definizione dei termini utilizzati e la spiegazione delle singole voci che compongono gli importi fatturati per ciascuna offerta del Fornitore.

8.4 Ciascuna bolletta sintetica verrà comunque emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta.

8.5 Con riferimento ai Clienti di piccole dimensioni, a seguito della cessazione del rapporto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, onde recitare la relativa fattura di chiusura entro un termine di 6 (sei) settimane, il Fornitore procederà alla relativa emissione entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo in tutti i casi in cui l'emissione della fattura avviene in formato elettronico, entro l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di 6 (sei) settimane negli altri casi.

8.6 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa. Il Cliente si impegna, altresì, a corrispondere l'eventuale importo a titolo di indennizzo CMOR, derivante da una morosità relativa a contratti precedenti con fornitori diversi, così come addebitato in fattura da Energia Corrente ai sensi del TISIND.

8.7 Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali, tramite bonifico bancario, nonché utilizzando l'addebito in conto corrente SDD (Sepa Direct Debit Core) o su carta di debito/credito. In ipotesi di bonifico bancario, si precisa che l'unico IBAN valido è quello riportato sulle fatture elettroniche emesse da Energia Corrente e messe a disposizione tramite il Sistema di Interscambio gestito direttamente dall'Agenzia delle Entrate. In caso di discordanza o di ricezione in qualunque forma di un Iban differente il Cliente è tenuto a contattare prontamente, e comunque prima di eseguire il pagamento, il Servizio Clienti di Energia Corrente. Fermo restando che è responsabilità del debitore l'accertamento del corretto pagamento. Il Cliente può inoltre utilizzare, laddove disponibile, il servizio di pagamento sul Sito Internet tramite carta di credito, previa registrazione dei propri dati. In ipotesi di disponibilità della suindicata forma di pagamento, le eventuali commissioni e/o le limitazioni di importo per i pagamenti con carta di credito, saranno indicate nel Sito Internet. L'eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata dal Fornitore con apposita nota in fattura e sul sito internet www.energiacorrente.it.

Sia per il Gas naturale, sia per l'Energia elettrica, il Fornitore evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi esclusivamente nei casi previsti, rispettivamente, dall'articolo 11, comma 2, lettera a), numeri iv. e v. dell'Allegato A alla deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com, per il settore elettrico e dall'articolo 11,

comma 2, lettera b), numeri iv. e v. dell'Allegato A alla deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com., per il settore del gas naturale (ovverosia nei casi di mancato versamento, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all'Articolo 4 del TIF e nei casi di fatturazione di importo anormali, di all'art. 3bis.1 e 3bis.2 di cui alla delibera 399/2025/R/com modificativa del TIF, a decorrere dal 1° gennaio 2026).

8.8 Resta inteso che il Cliente, a pena di decadenza, non potrà contestare le fatture emesse dal Fornitore trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di emissione delle medesime.

8.9 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente dovesse vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti, senza specifica autorizzazione scritta del Fornitore stesso. In caso di ritardo al pagamento delle fatture il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto e senza la necessità di formale messa in mora, applicherà al Cliente interessi moratori calcolati ai sensi del D.lgs. n. 231/02 e ss.mm.ii.: saranno applicati interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e per ogni giorno di ritardo sino all'effettivo ed integrale saldo, ad un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca centrale Europea (BCE) aumentato dell'8%.

8.10 Il Cliente non è autorizzato a corrispondere l'importo delle fatture emesse nei suoi confronti dal Fornitore nelle mani di agenti e/o procuratori e/o collaboratori e/o segnalatori e/o partner in quanto costoro non sono abilitati ad incassare somme per il Fornitore medesimo.

8.11 Ai sensi dell'articolo 1194 c.c. il Cliente non può imputare i pagamenti effettuati al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. Nelle ipotesi di cui all'art. 1193 del Codice Civile, ed in assenza della dichiarazione ivi prevista, il Fornitore ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore.

8.12 Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorso almeno un giorno solare dalla scadenza della fattura, il Fornitore attiverà le procedure regolatorie per la morosità del Cliente definite dall'ARERA (deliberazione 258/2015/R/com e ss.mm.ii. - TIMOE e deliberazione ARG/gas 99/11 - TIMG). In particolare, il Fornitore avrà facoltà di inviare al Cliente un preavviso di sospensione della fornitura/preavviso di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità (di seguito: "comunicazione di costituzione in mora"), a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata o SERQC. Nella comunicazione di costituzione in mora verrà indicato il termine ultimo entro il quale il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Trascorso il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, e perdurando lo stato di morosità relativa ad uno o più POD disalimentabili, il Fornitore potrà richiedere al Distributore locale competente le seguenti attività:

- con riguardo alla fornitura di energia elettrica: i) decorso il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, qualora le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, il Fornitore richiederà al Distributore competente, per un periodo di 15 giorni, la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza ad un livello del 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione; ii) al di fuori dei casi di cui al superiore punto i), il Fornitore richiederà al Distributore competente, decorso il termine di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, la sospensione della fornitura.
- con riguardo alla fornitura di gas naturale, la sospensione della fornitura una volta decorsi 40 (quaranta) gironi solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora.

Fermo quanto sopra, l'intervallo di tempo tra il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora ed il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura/chiusura del punto di riconsegna non potrà essere inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi. Il Fornitore avrà comunque il diritto di richiedere al Cliente il corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura, fatturato dal distributore al Fornitore secondo il proprio prezzario e nell'ammontare previsto da ARERA. Il Cliente è tenuto a comunicare l'avvenuto pagamento entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora, inviando al Fornitore copia della documentazione attestante il medesimo pagamento ai numeri/indirizzi indicati nella medesima comunicazione di costituzione in mora.

A seguito del pagamento da parte del Cliente degli insoluti e della relativa comunicazione al Fornitore dell'avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, il Fornitore provvederà a richiedere all'Impresa di Distribuzione la riattivazione della fornitura, secondo quanto previsto dagli artt. 55 e 66 dell'All. A alla Delibera 569/2019/R/gas (RQDG) per la fornitura di gas naturale e dall'art. 17.1, e correlata tabella 1, dell'All. B alla Delibera 617/2023/R/eel (Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura energia elettrica - TIQC) per la fornitura di energia elettrica. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla sospensione della fornitura/chiusura del punto di riconsegna senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento della fattura/e insoluta/e il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., potendo richiedere al SII la risoluzione contrattuale in conformità alle previsioni di cui all'art. 9 del TIMG (per il gas naturale e all'art. 8 del TIMOE (per l'energia elettrica)). In tali casi il Cliente con almeno un punto di prelievo alimentato in MT o con consumi gas complessivamente superiori a 200.000 Sm³/anno sarà altresì tenuto a rimborsare al Fornitore le somme eventualmente versate per l'esinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito dal Fornitore.

Ove le procedure di sospensione e di interruzione della fornitura non siano andate a buon fine è diritto del Fornitore richiedere al SII, previa risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG (per il gas naturale) e all'art. 10 del TIMOE (per l'energia elettrica); qualora non sia pervenuta una richiesta di switching, il SII provvede per il medesimo punto di fornitura ad attivare i servizi di ultima istanza.

Nel caso di Clienti non disalimentabili, come definiti dalla vigente normativa, decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura insoluta, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., e potrà procedere a richiedere la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 16 del TIMG (per il gas) e dell'art. 24 del TIMOE (per l'energia elettrica); il SII provvederà quindi all'attivazione dei servizi di ultima istanza, rispettivamente, di cui al TIVG e al TIV. Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha accettato la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio, da parte del Cliente, del diritto alla prescrizione.

Il Fornitore potrà richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione del Gas / Energia Elettrica al Distributore competente, anche senza preavviso, in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme agli usi e alle disposizioni contrattuali.

Resta inteso che, in caso di mancato o parziale pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, è facoltà di quest'ultimo di affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti.

In caso di mancato o parziale pagamento, il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta, acconsente espressamente a che il Fornitore possa esercitare la compensazione di posizioni debitorie /creditorie anche eventualmente con posizioni aperte con altre società controllate, controllanti o/o collegate al Fornitore medesimo, anche appartenenti al Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 Fatti salvi i casi previsti nelle altre parti del presente Contratto, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto medesimo, anche per una sola delle due forniture, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e con effetto immediato, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa di settore, e comunque salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- Il Cliente non risulti titolare della capacità di stipulare il Contratto ovvero non risulti titolare o avente diritto all'utilizzo degli impianti in relazione ad uno o più POD e/o PDR oggetto della fornitura con Energia Corrente;
- Il Cliente abbia comunicato dati non veritieri al momento della Proposta, della conclusione del Contratto ovvero abbia omesso di comunicare tempestivamente ogni possibile variazione dei medesimi dati nel corso della fornitura;
- Il Cliente usi il gas naturale e/o l'energia elettrica forniti per usi diversi da quelli dichiarati o presso ubicazioni diverse dai punti di riconsegna e/o prelievo indicati nella Proposta di Fornitura /o nel Modulo "Ulteriori punti di fornitura";
- in caso di manomissione e/o alterazione della misura e/o sottrazione di energia elettrica e/o gas naturale in relazione ad uno o più POD e/o PDR oggetto della fornitura con Energia Corrente;
- Il Cliente rivenda o ceda a terzi il gas naturale e/o l'energia elettrica oggetto del presente Contratto;
- sul Cliente si siano riscontrati indicatori di crisi d'impresa e/o eventi tali da porre in dubbio la capacità del Cliente stesso di adempiere regolarmente alle obbligazioni di cui al Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo sia intervenuta un'istanza di dichiarazione di liquidazione giudiziale, si sia instaurata una qualunque forma di procedura concorsuale, sia stata attivata una procedura di messa in scioglimento e/o liquidazione della società, si siano riscontrate evidenze negative nella C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria) relativamente all'utilizzo di titoli di credito e/o carte di credito, si sia riscontrato un inadeguato livello di capitale circolante e/o un patrimonio netto negativo;
- iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o sottoposizione del medesimo a procedure giudiziali e/o esecutive;
- mancanza o parziale pagamento di fatture relative ad altri contratti in essere o anche cessati con il Fornitore, con società da quest'ultimo controllate, controllanti o/o collegate, anche appartenenti al Consorzio CRE;
- morosità relativa alla fornitura e/o ad altra fornitura intestata al medesimo Cliente, quale che sia l'entità della somma non pagata;

- reiterate mancati o ritardati pagamenti delle fatture (ferme restando il pagamento degli interessi moratori) relative all'ae forniture e di cui al presente Contratto e/o ad altri contratti in essere con il Fornitore;

- revoca o comunque mancato mantenimento della procedura di addebito diretto del pagamento delle fatture su conto corrente bancario (procedura SDD CORE), o domiciliazione bancaria, postale o su carta di debito/credito, salvo che tale revoca o mancato mantenimento risulti da un preventivo accordo scritto tra le Parti;

- modifica dello stato di attività della ditta presso la Camera di Commercio od operazioni societarie;
- invalida, tardiva, mancata o incompleta costituzione o ricostituzione della garanzia richiesta all'art. 11 entro i termini richiesti;
- mancato o non corretto esercizio del diritto di recesso o altra forma di cessazione del Contratto da parte del Cliente (es. vultura, disalimentazione, disattivazione, ecc.);
- risoluzione e/o inefficacia dei contratti di trasporto e distribuzione del gas naturale;
- risoluzione dei contratti di trasporto, dispacciamento e connessione dell'energia elettrica;
- Il Cliente ponga in essere delle violazioni dei principi contenuti nel Codice etico di Energia Corrente di cui all'art. 23.9.2. In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente Contratto il Cliente dovrà tenere indenne il Fornitore da eventuali oneri, costi e, più in generale, qualsivoglia importo rimasto a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione, anche se relativo solo ad uno o più punti di fornitura. Resta salvo l'obbligo del Cliente di corrispondere i costi della fornitura di energia elettrica e/o gas sino alla data di efficacia della risoluzione del Contratto, e comunque per tutto il tempo in cui la somministrazione con Energia Corrente prosegue, anche per ragioni dettate dalla normativa di settore.

ART. 10 - IMPOSTE E TASSE

10.1 I tutti corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono ad integrale ed esclusivo carico del Cliente salvo che non siano espressamente previsti dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore senza facoltà di rivalsa. In 10.2 Le accise gravanti sui consumi di gas naturale e/o energia elettrica, si intendono a carico del Cliente e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla vigente normativa. Informazioni sulle aliquote delle imposte sono disponibili presso la sede del Fornitore e sul sito internet www.energiacorrente.it.

10.3 Qualora il Cliente benefici di un regime IVA agevolato, dovrà fornire la dichiarazione relativa al regime IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale (Modulo IVA); nel caso in cui il Cliente rivesta i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale dovrà compilare, ai fini IVA, il Modulo IVA. Qualora il Cliente non effettui la suddetta compilazione, il Fornitore applicherà l'IVA ordinaria.

10.4 Il Fornitore esercita il diritto di rivalsa dell'accisa e delle relative addizionali sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal Cliente nella dichiarazione relativa al regime accise applicabile alla fornitura di energia elettrica e/o

di gas naturale (di seguito: Allegato Accise EE e Allegato Accise Gas), evidenziando che, per la fornitura di gas naturale, saranno equiparati e tassati con l'aliquota prevista per gli usi civili gli impieghi di gas naturale non riconosciuti come usi industriali in applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e ss.mm.ii.. Qualora il Cliente benefici di eventuali esclusioni dalle accise sulla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, dovrà fornire al Fornitore la documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane di autorizzazione all'esclusione medesima. Ai fini accise, in assenza del provvedimento autorizzativo dell'Agenzia delle Dogane, il Fornitore considererà l'energia elettrica e/o gas naturale fornita al Cliente come utilizzata per usi che non prevedono esclusioni o agevolazioni e addebiterà di conseguenza l'accisa e le relative addizionali in misura integrale. Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, il Cliente comunichi per iscritto il proprio diritto all'esclusione dalle accise sulla fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, accompagnando tale dichiarazione con la documentazione autorizzativa dell'esclusione medesima da parte dell'Agenzia delle Dogane, il Fornitore rimborserà al Cliente, sino alla data indicata dall'Agenzia delle Dogane nel proprio provvedimento autorizzativo e comunque nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, l'accisa precedentemente versata al Fornitore.

10.5 Qualora il Cliente provveda direttamente al pagamento delle imposte per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, dovrà fornire tempestiva dichiarazione sottoscritta appositamente nell'Allegato Accise EE o nell'Allegato Accise Gas, oltre a copia della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di competenza.

10.6 Il Cliente è l'unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e dei dati forniti dal Cliente al Fornitore. Nel caso di divergenze dei dati risultanti dall' Allegato Accise EE e/o dall'Allegato Accise Gas, ovvero mancassero documenti, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, oltre che eventuali spese di giudizio, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre 5 (cinque) giorni le somme richieste. In mancanza di tempestivo ed integrale pagamento, il Fornitore avrà la facoltà di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente Contratto, restando comunque salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito.

10.7 L'esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le parti abbiano posto in essere con l'Amministrazione finanziaria e/o qualunque altro ente coinvolto a tutela dei propri interessi e ragioni, darà diritto al Cliente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui il Fornitore abbia già ottenuto per tale ragione un rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. Resta a carico del Cliente l'obbligo di richiedere per iscritto al Fornitore, in tempo utile e comunque entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme.

10.8 Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi d'imposte e ogni ulteriore somma (a mere titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzioni, oneri, indennità, interessi) che il Fornitore sarà tenuto a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali e/o a qualunque Autorità) in conseguenza di accertamenti da cui risulti che sia stato effettuato un minor versamento d'imposte, causato dalla non corrispondenza tra quanto accertato come dovuto e quanto fino ad allora versato. Nel caso in cui in conseguenza di accertamenti risulti che sia stato effettuato un maggior versamento d'imposte, saranno riconosciuti al Cliente i relativi rimborsi d'imposta. Tal rimborso al Cliente avverrà nei termini e nella misura in cui il Fornitore avrà già ottenuto il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali e/o a qualunque altro soggetto.

10.9 Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti sarà ad integrale carico del Cliente salvo che non siano espressamente previsti dalla legge a carico del Fornitore. In mancanza di esplicita previsione, tali somme saranno ad esclusivo ed integrale carico del Cliente.

10.10 Il Cliente si impegna ad effettuare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR 445/2000) dei dati catastali, oltreché quella inerente il titolo di proprietà, possesso o detenzione dell'immobile presso cui è richiesta la fornitura ad Energia Corrente.

ART. 11 – GARANZIE DI PAGAMENTO

11.1 Il Cliente, alla sottoscrizione del Contratto, non è tenuto a rilasciare alcuna forma di garanzia nel caso in cui il Fornitore abbia ottenuto adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria Compagnia di Assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale. Per adeguata copertura si intende un importo complessivamente pari a 4 (quattro) mesi di fatturato. A tal fine si conviene espressamente che i mesi da prendere a parametro per la quantificazione della garanzia sono quelli di massimo consumo, anche considerando l'aggiornata curva prezzi forward del mercato elettrico e del gas naturale e l'eventuale stagionalità della fornitura. In ipotesi di mancato rilascio della garanzia (fidejussione bancaria a prima richiesta e/o deposito cauzionale) o rilascio della garanzia non adeguata eventualmente richiesta per iscritto (raccomandata A/R o PEC o anche tramite e-mail semplice o SERC o SERCO) dal Fornitore, quest'ultimo si riserva il diritto di non attivare la garanzia richiesta dal Cliente ovvero, qualora ciò non sia più possibile, a risolvere il Contratto, ex art. 1456 c.c. con efficacia alla prima data utile nel rispetto della normativa di settore. In tali ipotesi il Fornitore resta esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che dalla suindicata risoluzione possano derivare al Cliente.

11.2 Il Cliente si impegna comunque a rilasciare fidejussione bancaria e/o deposito cauzionale, a scelta del Fornitore, qualora quest'ultimo ne formuli esplicita richiesta scritta con raccomandata A/R o PEC o anche tramite e-mail semplice o SERC o SERCO, qualora tale richiesta sia dovuta, a seguito di opportuna verifica, anche in corso di fornitura: alla non adeguata affidabilità del Cliente medesimo (riscontrati indicatori di crisi d'impresa e/o eventi tali da porre in dubbio la capacità del Cliente di adempiere regolarmente alle obbligazioni di cui al Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo: sia intervenuta un'istanza di liquidazione giudiziale, si sia instaurata una qualunque forma di procedura concorsuale, sia stata attivata una procedura di messa in scioglimento e/o liquidazione della società, si siano riscontrate evidenze negative nella C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria) relativamente all'utilizzo di titoli di credito e/o carte di credito, si sia riscontrato un inadeguato livello di capitale circolante e/o un patrimonio netto negativo), risultante dalle verifiche periodiche del merito creditizio; alla non adeguata copertura del Cliente, anche dovuta alla revoca o riduzione della copertura del credito eventualmente concessa dall'assicurazione oppure a ritardi nei pagamenti da parte del Cliente (precisandosi che anche un solo ritardo di almeno cinque giorni legittima il Fornitore alla richiesta di rilascio della garanzia) a verifiche sul fatturato del Cliente, ovvero alla proiezione dei corrispettivi dovuti al Fornitore per il quadriestremo successivo, anche in considerazione dell'andamento dei prezzi del mercato. La garanzia richiesta dal Fornitore (fidejussione bancaria e/o deposito cauzionale) dovrà essere di importo pari a 4 (quattro) mesi di fatturato secondo quanto indicato al superiore art. 11.1.

11.3 La citata garanzia di cui ai superiori artt. 11.1 e 11.2 dovrà essere rilasciata dal Cliente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Fornitore. Il rilascio della garanzia si considera perfezionato qualora il deposito cauzionale sia effettivamente accreditato sul conto corrente del Fornitore, mentre la fidejussione pervenga al Fornitore tramite PEC, firmata digitalmente, direttamente dall'Istituto di credito fidejussore o in originale. In mancanza di integrale rilascio della garanzia richiesta, nei termini suindicati, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. Il Fornitore rimane esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che dalla suindicata risoluzione possano derivare al Cliente.

11.4 La citata garanzia fidejussoria di cui ai superiori artt. 11.1 e 11.2, qualora richiesta dal Fornitore in luogo del deposito cauzionale, dovrà contenere la clausola di escussione "a prima richiesta e senza eccezione alcuna" e comunque dovrà ricalcare il testo fornito da Energia Corrente.

11.5 In qualsiasi momento, anche in seguito a monitoraggio dell'esposizione attesa derivante dal prodotto tra volumi da fornire e prezzi forward, il Fornitore può chiedere l'integrazione della garanzia (fidejussione e/o deposito cauzionale) nel caso in cui l'importo della stessa non copra 4 (quattro) mesi di fatturato secondo quanto previsto all'art. 11.1 o che precede. Qualora nel corso della fornitura l'importo della garanzia rilasciata in favore del Fornitore sia escusso in tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a provvedere alla ricostituzione di una garanzia di caratteristiche e importo uguali a quella escussa, salvo che il Fornitore non richieda una diversa modulazione della garanzia medesima, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa richiesta scritta. In mancanza di tempestiva integrazione della garanzia e/o di integrale ricostituzione della garanzia stessa, secondo quanto sopra previsto, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con efficacia alla prima data utile e comunque nel rispetto della normativa di settore, restando esonerato il Fornitore da ogni responsabilità per eventuali danni che dalla suindicata risoluzione possano derivare al Cliente.

11.6 Resta inteso che il Fornitore provvederà alla restituzione della garanzia alla cessazione della fornitura, salvo diversi accordi con il Cliente, previa verifica contabile e fatto salvo il regolare ed integrale adempimento da Parte del Cliente di tutte le obbligazioni contrattuali.

ART. 12 – VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, RINNOVI, CESSIONE DEL CONTRATTO E

RINEGOZIAZIONE

- Variazioni unilaterali

12.1 Il Fornitore, si riserva la facoltà di variare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali durante la validità del Contratto (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, i termini di pagamento, le periodicità di fatturazione etc.). Per giustificato motivo di riferimento al contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni tecnico-economiche di fornitura.

L'esercizio di questa facoltà avverrà nei modi di seguito riportati:

- con riferimento ad un Cliente di piccole dimensioni, Energia Corrente si riserva il diritto di variare unilateralmente le condizioni contrattuali secondo le modalità di cui all'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale (All. A alla Del. 366/2018/R/com). Le modifiche saranno comunicate al Cliente in forma scritta su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata. Nel caso di variazioni unilaterali che comportino esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi previsti in Contratto e determinati dal Fornitore, il predetto preavviso è ridotto a 1 mese. Tali comunicazioni non potranno essere inserite in fattura, salvo il caso in cui la variazione unilaterale non si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto.
- ai sensi dell'art. 13.3 e art. 13.4 del Codice di Condotta Commerciale la comunicazione delle variazioni unilaterali ha contenuto vincolato e dovrà contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni: - l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; - la decorrenza della variazione proposta; - i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale decisione di esercitare il recesso dal contratto senza oneri; - la stima della spesa annua (se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte); - il diritto del Cliente a ricevere un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione.

- In ipotesi di modifica unilaterale il Cliente avrà diritto di recedere nelle modalità e nei termini di cui alla Deliberazione 302/2016/R/COM e ss.mm.ii. e del superiore articolo 3. In mancanza di recesso, le modifiche unilaterali si riterranno accettate dal Cliente e, pertanto, efficaci;
- con riferimento ad un Cliente di grandi dimensioni, la modifica unilaterale sarà efficace a partire dall'inizio del 2°(secondo) mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà comunicate in forma scritta con nota in fattura al Cliente. Fatta salva la prova contraria, le comunicazioni di modifica unilaterale si presumono ricevute dal Cliente finale decorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. In ipotesi di modifica unilaterale il Cliente avrà diritto di recedere nelle modalità e nei termini di cui alla Deliberazione 302/2016/R/COM e ss.mm.ii.. In mancanza di recesso, le modifiche unilaterali si riterranno accettate dal Cliente e, pertanto, efficaci.

- Evoluzioni automatiche

Per i clienti di piccole dimensioni, qualora le condizioni tecniche economiche per la fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica prevedano, nell'arco dei 12 mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi previsti, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile o viceversa, la medesima evoluzione automatica sarà segnalata al Cliente anche con comunicazione in forma scritta su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi, in adempimento di quanto previsto dall'art. 13.5 del Codice di Condotta Commerciale. Detta comunicazione contiene: - l'illustrazione chiara, completa e comprensibile,

dei contenuti e degli effetti delle evoluzioni automatiche; - la decorrenza delle evoluzioni automatiche e il nuovo codice offerta risultante dall'evoluzione automatica medesima; - la stima della spesa annua (se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte); - il diritto del Cliente a ricevere un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione.

- Rinnovo

Con riferimento ai clienti di piccole dimensioni è facoltà del Fornitore rinnovare tacitamente le medesime condizioni economiche vigenti prima della loro scadenza, così come operare il rinnovo delle CTE a condizioni economiche diverse, ai sensi dell'art. 13.7 art.13.8 del Codice di Condotta Commerciale. In tale ultima ipotesi il rinnovo (con modifica delle condizioni economiche) verrà comunicato al Cliente in forma scritta su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche. La comunicazione ha contenuto vincolato e dovrà prevedere anche l'intestazione "*Proposta di rinnovo con modifica delle condizioni economiche*", oltre a, tra l'altro: - l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle nuove condizioni economiche, specificando che si tratta di una modifica delle condizioni precedentemente sottoscritte con indicazione della relativa scadenza; - la decorrenza e la scadenza delle nuove condizioni economiche e il nuovo codice offerta risultante dal rinnovo medesimo; - le modalità e i termini per l'eventuale recesso del Cliente qualora non intenda accettare il rinnovo alle nuove condizioni economiche; - la stima della spesa annua (se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte) ai sensi dell'art. 13.8, lett. d. i. del Codice di condotta commerciale; - il diritto del Cliente a ricevere un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione. In ipotesi di rinnovo, tacito alle medesime condizioni economiche a quelle diverse indicate nella Proposta di rinnovo con modifica delle condizioni economiche, il Cliente avrà diritto di recedere con le modalità e nei termini di cui alla Deliberazione 302/2016/R/COM e ss.mm.ii. e del superiore articolo 3. In mancanza di recesso, le nuove condizioni economiche si riterranno accettate dal Cliente e, pertanto, efficaci. Per i clienti di grandi dimensioni è facoltà del Fornitore rinnovare tacitamente le medesime condizioni economiche vigenti prima della loro scadenza, così come operare il rinnovo delle CTE a condizioni economiche diverse. In tale ultima ipotesi il rinnovo (con modifica delle condizioni economiche) sarà efficace a partire dall'inizio del 2°(secondo) mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà comunicate in forma scritta con nota in fattura al Cliente. Fatta salva la prova contraria, le comunicazioni di modifica unilaterale si presumono ricevute dal Cliente finale decorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. In ipotesi di rinnovo, tacito alle medesime condizioni economiche o formalmente comunicato in ipotesi di applicazione delle condizioni economiche diverse, il Cliente avrà diritto di recedere nelle modalità e nei termini di cui alla Deliberazione 302/2016/R/COM e ss.mm.ii. e del superiore articolo 3. In mancanza di recesso, le nuove condizioni economiche si riterranno accettate dal Cliente e, pertanto, efficaci.

Con riferimento ai clienti di piccole dimensioni nel caso di variazioni derivanti dalla scadenza o riduzione di sconti o dall'aumento di corrispettivi unitari non legati all'andamento dei mercati all'ingrosso, le comunicazioni relative alle evoluzioni delle condizioni economiche, ai rinnovi a nuove condizioni economiche e alle variazioni unilaterali delle condizioni economiche, di cui ai precedenti paragrafi contengono anche l'indicazione dell'impatto di tali variazioni sulla spesa annua; non troveranno, inoltre, applicazione le variazioni unilaterali e i rinnovi delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni qualora il Fornitore non abbia rispettato le prescrizioni dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, ad eccezione del caso in cui comportino una diminuzione di corrispettivi unitari previsti in Contratto; nei casi in cui le variazioni unilaterali e i rinnovi con modifica non trovano applicazione, continuano ad applicarsi le condizioni precedenti alla prevista decorrenza delle modifiche proposte.

- Cessione del contratto

12.2 Con la sottoscrizione della Proposta il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto, ovvero dei mandati in esso conferiti dal Cliente, da parte del Fornitore ad altra/e società operante/i sul mercato della vendita di gas naturale e/o energia elettrica. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata dal Fornitore. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli.

12.3 Il Cliente potrà cedere il Contratto previo consenso scritto da parte del Fornitore.

- Rinegoiazione

12.4 In ipotesi di sopravvenuti eventi straordinari ed imprevedibili, anche di tipo meramente finanziario ed economico, idonei a comportare variazioni sostanziali delle condizioni in base alle quali Energia Corrente ha stipulato il Contratto, il Cliente si impegna espressamente a negoziare in buona fede con ECO, entro e non oltre 20 giorni dal momento in cui Energia Corrente avrà comunicato il verificarsi dei suddetti eventi straordinari, le modifiche alle condizioni contrattuali finalizzate al riequilibrio delle condizioni contrattuali. In caso di mancato raggiungimento di un accordo ai sensi del precedente comma, nel termine ivi previsto, il Fornitore avrà facoltà di recedere dal Contratto, dandone comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso di 10 giorni.

In mancanza di accordo entro i termini su menzionati, il Fornitore, con riferimento ai Clienti di grandi dimensioni, ha diritto di recedere immediatamente dal presente Contratto, nel rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa di settore.

ART. 13 – SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

13.1 Nei casi di successione nel presente Contratto inclusi i casi di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, e salva l'applicazione delle norme di cui agli artt. 2558 c.c. e seguenti, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il Contratto in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore; il Cliente acquirente rimarrà quindi obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto, fatto salvo esplicita ed eventuale dichiarazione scritta di liberazione da parte del Fornitore.

13.2 Nelle ipotesi in cui il Cliente ceda l'azienda, la dia in affitto o in usufrutto, indipendentemente dall'attestazione nelle proprie scritture contabili, il Cliente medesimo non sarà liberato, ai sensi dell'art. 2560 c.c., dai debiti scaturiti dal presente Contratto, salvo che Energia Corrente non vi consenta espressamente per iscritto.

13.3 Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore, rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c.

ART. 14 – COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI INFORMAZIONI, RECLAMI E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

14.1 Fermo restando il rispetto di specifiche modalità previste dal Contratto e/o dalla normativa di settore, tutte le comunicazioni rivolte ad Energia Corrente ed inerenti il Contratto verranno effettuate per iscritto, inserendo il codice Cliente riportato in fattura (se già fatturato), e verranno inoltrate ai seguenti recapiti: ENERGIA CORRENTE SRL Unipersonale - Via Leopoldo Lucchi 135 - 47521 CESENA (FC); mezzo PEC: energia.corrente@pec.it;

a mezzo e-mail: clienti@ecore.it.

Le comunicazioni rivolte al Cliente verranno effettuate all'indirizzo di residenza e/o alla e-mail e/o in nota in fattura e/o ai recapiti indicati nella Proposta dal Cliente medesimo.

Il Cliente ha la facoltà di richiedere informazioni e/o di inoltrare reclami formali a Energia Corrente mediante l'apposito modulo reperibile, unitamente al modulo per i reclami sul sito di Energia Corrente (www.energiacorrente.it) o accedendo alla propria Area personale con le credenziali generate dal Cliente medesimo.

Il Cliente ha comunque la facoltà di inviare reclami scritti senza utilizzare i moduli messi a disposizione dal Fornitore purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi: i) ragione sociale; ii) indirizzo di fornitura; iii) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta motivata scritta; iv) il servizio al quale si riferisce il reclamo (energia elettrica e/o gas naturale); v) numero di POD/PDR (codice alfanumerico) o, se non disponibile, il codice cliente; vi) una breve descrizione dei fatti contestati; vii) in caso di reclamo relativo alla fatturazione di importi anomali, dovrà essere indicato, da parte del Cliente, anche il dato dell'autolettura e la relativa data. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.araer.it. I reclami potranno essere inviati agli indirizzi e recapiti del Fornitore Corrente a mezzo posta all'indirizzo Via L. Lucchi, 135 Cesena o via e-mail all'indirizzo: reclami@ecore.it o a mezzo PEC all'indirizzo: energia.corrente@pec.it. Il Fornitore provvederà a fornire una risposta scritta motivata ai reclami secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'Allegato A alla Delibera 413/2016/R/COM – TIQV e ss.mm.ii. (Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale).

14.2 Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il Contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio di Conciliazione istituito dall'ARERA. In alternativa potrà rivolgersi agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti all'apposito Elenco presso l'ARERA o attivando le procedure di mediazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e gli altri organismi di mediazione, previa stipula dei relativi protocolli di intesa con l'Autorità. L'elenco aggiornato degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile sul sito web dell'ARERA https://www.araer.it/consumatori/concilia_dell_hm.

La procedura potrà essere attivata presso il Servizio di Conciliazione nei casi in cui la risposta ricevuta dal Cliente al reclamo nei confronti del Fornitore non venga ritenuta soddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall'invio del predetto reclamo senza che sia intervenuta una risposta da parte del Fornitore. Le modalità di presentazione della domanda di conciliazione e la gestione della procedura sono disciplinate dalla Delibera 209/2016/R/com (Testo Integrato Conciliazione – TICO - (allegato A alla deliberazione ARERA n. 209/2016/R/com, come successivamente modificata ed integrata); in particolare, il Cliente presenta in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione (www.sportelleviperconsumatori.it), la domanda di conciliazione direttamente o mediante un delegato, anche appartenente ad associazioni di categoria. Il Conciliatore non decide la controversia, ma assiste le Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la sua composizione, anche formulando una proposta non vincolante.

14.3 Ai sensi dell'art. 2, co. 24 lett. b), L. n. 481/1995, dell'art. 141, comma 6, lettera c) del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) e del TICO, il tentativo di conciliazione avanti agli organismi di cui al precedente art. 14.2 è obbligatorio nelle materie regolate dall'ARERA e condizione di procedibilità dell'azione giudiziale da parte del Cliente finale di energia elettrica alimentato in BT e/o MT e da parte del Cliente finale di gas alimentari in bassa pressione. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro esperto dinanzi al Conciliatore si conclude senza accordo, ivi inclusi i casi di mancata comparizione della controparte. Sono escluse dall'obbligo dell'esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie: i. attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; ii. per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; iii. promosse ai sensi degli artt. 37, 139 e 140 e 140bis del Codice del Consumo; iv. per le quali il cliente o utente finale abbia attivato le procedure speciali individuate dall'Appendice 2 dell'Allegato A alla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fatti salvi eventuali profili risarcitori.

ART. 15 - RISERVATEZZA – DICHIARAZIONI LIBERATORIE

15.1 Le Parti riconoscono che, nella negoziazione e nell'esecuzione del Contratto, avranno accesso a informazioni confidenziali quali, a titolo di esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche, liste di fornitori e clienti. Per tutta la durata del presente Contratto, ed anche successivamente al suo scioglimento, le parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni confidenziali a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: a) in adempimento di norme di legge o provvedimenti cogenti delle autorità; b) necessarie per l'esecuzione del presente Contratto e, in particolare, la trasmissione ai Distributori locali competenti, al Trasportatore e a Terna S.p.A. delle informazioni necessarie alla stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti; c) previo consenso scritto.

15.2 E' in ogni caso facoltà del Fornitore menzionare il Cliente, l'area merceologica e territoriale in cui lo stesso opera, nonché i quantitativi di gas naturale e/o energia elettrica ceduti dal Fornitore, nella pubblicità e/o a fini promozionali. Il Cliente autorizza, inoltre, espressamente il Fornitore all'utilizzo e alla pubblicazione, a titolo gratuito, nel sito web aziendale o in siti ad esso correlati (sito web del consorzio CRE), del logo /marchio del Cliente, ai fini di cui sopra. A sua volta il Cliente potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica è assicurata dal Fornitore, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

ART. 16 – REGISTRAZIONE

Il presente Contratto non è soggetto a registrazione salvo in caso d'uso e il relativo onere sarà a carico della parte che via

abbia dato causa. L'imposta sarà in ogni caso dovuta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 17 – FORZA MAGGIORE

17.1 Per "Forza Maggiore", ai sensi del presente Contratto, si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non direttamente o indirettamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile prevenire, evitare o eliminare usando la dovuta diligenza, e che abbia reso impossibile, in modo obiettivo, in tutto o in parte, le obbligazioni di cui al presente Contratto. Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

L'impossibilità del Cliente di adempiere agli obblighi di pagamento derivanti dal Contratto non è considerata forza maggiore.

La parte che invochi una causa di forza maggiore dovrà fornire evidenza del fatto che tale circostanza non sia stata determinata da essa direttamente o indirettamente e avrà l'obbligo di darne comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R o PEC, all'altra parte non appena abbia potuto prendere conoscenza, descrivendo con precisione la suddetta causa e comunicando tutte le informazioni relative, fra quelle che saranno disponibili, in modo da consentire l'esatta valutazione dell'avvenimento invocato e l'incidenza dello stesso sull'esecuzione degli obblighi contrattuali, ciò anche al fine di individuare le soluzioni e misure adeguate volte a limitare l'incidenza di tale evento. La Parte colpita dovrà altresì specificare la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale.

Se l'impossibilità non è definitiva, ovvero è solo parziale, la Parte che non invoca la forza maggiore potrà recedere dal Contratto, mediante raccomandata A/R o PEC o SERCQ, dal Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della causa di forza maggiore.

Resta inteso che qualora la causa di Forza maggiore non impedisca totalmente l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto, le obbligazioni non impedito dovranno essere puntualmente adempite.

Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte colpita dall'evento riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone immediata comunicazione all'altra Parte.

ART. 18 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA

18.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

18.2 Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione, risoluzione, disdetta e recesso dal presente Contratto, ovvero ogni vertenza comunque originata e/o connessa a quest'ultimo, o da esso derivante, verrà devoluta all'esclusiva competenza del foro di Forlì.

ART. 19 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Contratto rispetta, ove applicabili, il Codice di condotta commerciale, allegato A alla Delibera ARERA 366/2018/R/com e ss.mm.ii. e il D.Lgs. n. 206/2005, in G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. ("Codice del consumo"), ivi compreso il capo I del Titolo III della Parte III, in materia di diritti dei consumatori nei contratti, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 in G.U. 11 marzo 2014, n. 58; la Delibera ARERA 229/01 in G.U. n. 287 del 11 dicembre 2001; D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici") in G.U. 12 marzo 2008, n. 61 ("D.M. 37/2008"). Con riferimento alla Firma Grafometrica: D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("CAD") in G.U. 16 maggio 2005, n. 112 e D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71") del CAD (in G.U. n. 117 del 21 maggio 2013).

Chiusure usi, anche occasionalmente, il gas naturale fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da Gas, ai sensi della Delibera ARERA 85/2024/R/gas e ss.mm.ii., pubblicata sul sito www.nera.it il 20.03.2024. L'assicurazione è stipulata dal Comitato Italiano Gas (CIG) per conto dei clienti finali. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore energia e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.nera.it. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul sito del CIG www.cig.it; il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo al CIG all'indirizzo indicato nel modulo stesso. Tutti i riferimenti normativi citati nel Contratto e nei suoi allegati (incluse le presenti CGF) sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o tramite le modalità individuate dalle Autorità competenti. Le deliberare dell'ARERA citate nel Contratto e nei suoi allegati (incluse le presenti CGF) sono da intendersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni rispetto al testo inizialmente approvato e possono essere consultate e scaricate dal sito www.nera.it (sezione "Atti e documenti").

Si applicano al presente Contratto le deliberazioni dell'ARERA che abbiano carattere inderogabile, pubblicate sul sito internet www.nera.it, i cui riferimenti contenuti nel presente Contratto sono da intendersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni.

Si intendono automaticamente recepite nel presente Contratto disposizioni di legge o regolamentari che si renderanno obbligatorie ed altresì implicitamente abrogate le clausole che dovessero risultare incompatibili con tali disposizioni obbligatorie.

ART. 20 – INDENNIZZI AUTOMATICI

20.1 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli di qualità commerciale dei servizi erogati e a corrispondere gli indennizzi automatici ove previsti per la violazione degli standard specifici, in conformità e lei limiti a quanto previsto dal TIQV – Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (All. A alla Del. 413/2016/R/com e ss.mm.ii.). Qualora tali termini non vengano rispettati, il Fornitore accredita al Cliente avente diritto, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico di ammontare pari a 30 Euro (Indennizzo automatico base).

Se il Fornitore impiega un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base; se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

20.2 Il Fornitore provvederà entro il 30 giugno di ogni anno a fornire al Cliente avente diritto le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici, secondo quanto previsto dal TIQV. L'informativa avviene tramite pubblicazione sul sito internet del Fornitore.

20.3 In caso di mancato rispetto del Codice di Condotta Commerciale, ove applicabile, sono riconosciuti al solo cliente avente diritto secondo la normativa di settore, con le modalità di cui al TIQV, i seguenti indennizzi automatici: 30 Euro in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso di cui agli artt. 13.1, 13.5 e 13.7 del medesimo Codice di Condotta Commerciale, in materia di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche e di rinnovo di queste ultime, da corrispondersi entro 8 mesi dalla data di mancato rispetto dei citati artt. 13.1, 13.5 e 13.7 del Codice di Condotta Commerciale.

20.4 In ipotesi di mancato rispetto del termine di emissione della bolletta sintetica è riconosciuto, al solo cliente avente diritto secondo la normativa di settore, un indennizzo automatico, ai sensi dell'art. 16 del TIF, di un importo pari a 6 (sei) Euro per un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari, maggiorato di 2 (due) Euro ogni 5 (cinque) giorni solari di ritardo ulteriore, fino ad un massimo di 20 (venti) Euro fino ad un ritardo di 45 giorni solari. Tale indennizzo massimo è modificato, in caso di ritardi maggiori, nei seguenti importi: i) 40 Euro, per un ritardo compreso tra 46 e 90 giorni solari; ii) 60 Euro, per un ritardo superiore a 90 giorni solari. Tali indennizzi di cui all'art. 16 del TIF vengono corrisposti in occasione della prima bolletta sintetica utile.

20.5 In ipotesi di mancato rispetto del termine di emissione della bolletta di chiusura (art. 11 del TIF), è riconosciuto, al solo cliente avente diritto secondo la normativa di settore, un indennizzo automatico, ai sensi dell'art. 18 del TIF, di un importo pari a:

- a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura;
 - b) l'importo di cui alla precedente lettera a), maggiorato di 2 € ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
- 20.6 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diversi da sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna attivi e da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il cliente, avente diritto secondo la normativa di settore, percepisce un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 Euro. L'impresa di distribuzione di gas naturale o energia elettrica non è tenuta a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al presente articolo qualora le cause del mancato rispetto delle tempistiche suindicate siano dovute a causa di forza maggiore. L'impresa di distribuzione di gas naturale o energia elettrica registra e documenta, in tali ipotesi, la causa del mancato rispetto della tempistica imposta dalla normativa di settore.
- 20.7 Il Cliente ha diritto ad un indennizzo (art. 26 del TIQC e art. 70 dell'RDQG) in caso di mancato rispetto, da parte del Distributore Elettrico e del Distributore Gas, dei livelli specifici di qualità indicati nel TIQC e nellaRDQG. Sul punto, tuttavia, il Cliente non ha diritto al suddetto indennizzo qualora il mancato rispetto dei livelli specifici sia determinato da cause di forza maggiore e/o per cause addebitabili al Cliente o a terzi ovvero qualora il Cliente non sia in regola con i pagamenti nei confronti dell'esercente per la prestazione richiesta, ai sensi dell'art. 71 RDQG e dell'art. 27 del TIQC.20.8 In occasione della richiesta di prestazioni da parte del Cliente finale al Distributore, soggette a livelli specifici di qualità di competenza del medesimo Distributore, quest'ultimo fornisce al Cliente, ovvero al venditore in occasione della prima richiesta di prestazione per conto del Cliente finale, informazioni per quanto concerne i livelli specifici e le fasce di puntualità per gli appuntamenti con il Cliente, nonché gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici. Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore locale, il Fornitore è tenuto a accreditare al Cliente che ha chiesto la prestazione per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.
- 20.9 In ipotesi di morosità del Cliente e di mancato rispetto delle tempistiche dettate dal TIMOE e/o dal TIMG, come meglio specificato nel superiore articolo 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 3 del TIMOE e art. 4 del TIMG, al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a: a) Euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) Euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza (iii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
- Nei casi suddetti, al Cliente non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

(ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (GDPR)

In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti forniamo le seguenti informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione dei dati personali forniti dal Cliente.

Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento è ENERGIA CORRENTE S.r.l., Via Leopoldo Lucchi 135, 47521 Cesena (FC), contattabile anche chiamando il numero telefonico del servizio Clienti 0547-419980 oppure via mail all'indirizzo privacy@ecore.it.

Il Titolare ha altresì nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer, contattabile all'indirizzo mail.dpo@ecore.it.

Finalità

a) **Condizioni contrattuali:** I dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse o strumentali alla conclusione ed esecuzione del Contratto, agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da ARERA a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo, nonché ai fini dell'addebito del canone RAI. Il trattamento sarà effettuato per consentire la gestione dei necessari rapporti con il Distributore Gas (sulla base del codice di rete), con il Distributore Elettrico, l'Utente del Dispiacciamento, Snam e Terna (sulla base dei relativi contratti di cui al precedente Art. 5), soggetti ai quali tali dati potranno essere a tal fine

comunicati. Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, riconosce altresì che la "chiamata di conferma" di cui alla Delibera ARERA 228/2017/R/COM, Allegato A (TIRV), durante la quale il Cliente potrà confermare o meno la propria volontà di stipulare il Contratto, potrà essere registrata. Alla positiva attivazione di una o più forniture di energia elettrica e/o gas, i dati saranno utilizzati per fornire al Cliente l'accesso all'area riservata del sito web e dell'app (registrazione e autenticazione, gestione del portale e servizi connessi) riferibili a ENERGIA CORRENTE S.r.l. o alla controllante della stessa. Oggetto del trattamento saranno i dati personali raccolti per la sottoscrizione ed esecuzione dei suddetti contratti. Tali trattamenti sono necessari all'esecuzione di misure precontrattuali e del contratto di cui l'interessato è parte, oppure che risultano necessari per adempiere obblighi contrattuali nei confronti di terzi o di soggetti a consenso. La mancata comunicazione di tali dati rende impossibile per ENERGIA CORRENTE S.r.l. procedere alla fornitura richiesta.

- b) **Comunicazioni di servizio:** I dati di contatto forniti nel modulo "Proposta di fornitura" o raccolti durante il rapporto contrattuale potranno essere utilizzati per contattare il Cliente in caso di comunicazioni urgenti, guasti o anomalie relative alla fornitura del servizio. Il trattamento di tali dati non richiede il consenso del Cliente in quanto necessario per la gestione e l'esecuzione del rapporto contrattuale. La mancata comunicazione dei dati di contatto rende impossibile per ENERGIA CORRENTE S.r.l. procedere con eventuali comunicazioni urgenti.
- c) **Comunicazioni e Newsletter:** L'indirizzo di posta elettronica fornito nel modulo "Proposta di fornitura" o raccolto durante il rapporto contrattuale potrà essere utilizzato per inviare al Cliente comunicazioni informative e commerciali, tramite posta elettronica relative a servizi analoghi a quelli già richiesti o acquistati. Tali comunicazioni sono effettuate sulla base del legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 130, comma 4, del d.lgs. 196/2003 (soft spam). Per l'invio di ulteriori comunicazioni di marketing, promozionali o newsletter non strettamente riferite a servizi analoghi, sarà invece richiesto al Cliente uno specifico consenso, libero e granulare, che potrà riguardare, ad esempio, l'invio di comunicazioni commerciali, newsletter informative o iniziative promozionali. Il mancato rilascio di tale consenso non comporterà alcuna conseguenza sulla possibilità di usufruire dei servizi o sulla gestione del rapporto contrattuale. Il Cliente potrà inoltre revocare il consenso eventualmente prestato in qualsiasi momento.
- d) **Attività di recall:** I dati di contatto forniti nel modulo di Proposta di fornitura o comunque acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere utilizzati dal Titolare, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, per ricontattare il Cliente nell'ambito di attività di win-back. In particolare, il Titolare potrà contattare il Cliente al fine di comprendere le motivazioni che hanno portato alla cessazione del rapporto, raccogliere eventuali feedback utili al miglioramento dei servizi offerti e valutare la possibilità di proporre nuove condizioni economiche o soluzioni contrattuali migliorative. Tali trattamenti sono effettuati sulla base del legittimo interesse del Titolare a migliorare i propri servizi e a proporre al Cliente eventuali nuove offerte, nonché nell'interesse del Cliente a poter valutare condizioni potenzialmente più vantaggiose. Le attività di contatto potranno essere effettuate per un periodo massimo di 12 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, ritenuto congruo sia per consentire al Cliente di valutare il servizio del nuovo fornitore, sia per permettere al Titolare di analizzare le ragioni dell'interruzione e predisporre se possibile eventuali proposte commerciali dedicate.
- e) **Comunicazioni a terzi:** Previo espresso consenso del Cliente, rilasciato nell'apposito riquadro indicato nella Proposta di contratto, i dati personali anagrafici e di contatto potranno essere comunicati a soggetti terzi o partner commerciali appartenenti a categorie individuate dal Titolare e finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell'offerta di ENERGIA CORRENTE S.r.l. Tali soggetti potranno trattare i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento, per proprie finalità e secondo le rispettive informative privacy. Il conferimento del consenso per tale trattamento è facoltativo e l'eventuale mancato rilascio non impedisce la conclusione del contratto né pregiudica la sua esecuzione, gestione o eventuale rinnovo. Il consenso eventualmente prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.

Destinatari

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi è prevista verso le società di distribuzione e gestione delle reti, che svolgono interventi tecnici sugli impianti, attività di acquisizione e di gestione della clientela, degli incassi e dei pagamenti, attività di trasmissione, stampa, impianto, trasporto e smistamento delle comunicazioni e dei documenti alla clientela, archiviazione dei documenti relativi ai rapporti intercorsi con i Clienti, revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti bancari, consulenti e professionisti esterni, società di recupero crediti, cessionari dei crediti, società di factoring e, previo espresso consenso ove indicato come necessario nella presente informativa, a società che effettuano iniziative promozionali per conto di ENERGIA CORRENTE S.r.l. o per proprie finalità o che svolgono sondaggi, ricerche e analisi di mercato per conto di ENERGIA CORRENTE S.r.l. I dati potranno essere altresì comunicati alla capogruppo CONSORZIO PER LE RISORSE ENERGETICHE S.p.a e/o ad altre società controllate dalla medesima per finalità connesse all'esecuzione del Contratto.

Conservazione

Per la finalità di cui alle lettere a) e b) I dati personali trattati per finalità connesse alla conclusione ed esecuzione del contratto, nonché per l'adempimento di obblighi di legge, saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione dello stesso, in conformità agli obblighi di legge, fiscali, amministrativi e di tutela dei diritti del Titolare. Per la finalità di cui alla lettera c) i dati trattati per l'invio di comunicazioni informative o commerciali relative a servizi analoghi (soft spam) saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale salvo opposizione dell'interessato mentre sulla base di specifico consenso per finalità di marketing o newsletter ulteriori saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dall'ultima comunicazione attiva o fino alla sua eventuale revoca del consenso se precedente, mentre per la finalità di cui alla lettera d) il trattamento terminerà entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, decorso il quale non saranno più utilizzati per tali finalità. Resta inteso che in qualsiasi momento il Cliente, quale interessato, potrà chiedere di non utilizzare questo dato per la sopra citata finalità. Infine, per la finalità e) I dati personali comunicati a soggetti terzi o partner commerciali, previo consenso dell'interessato, saranno trattati da ENERGIA CORRENTE S.r.l. fino alla revoca del consenso e comunque per un periodo massimo di 24 mesi dalla raccolta. Sarà responsabilità del Titolare verificare periodicamente l'integrità dei dati dei soggetti iscritti e quindi tenere aggiornato il database.

Diritti dell'interessato

Il Cliente ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la limitazione e la cancellazione. Lei può sempre richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a disposizione dal Titolare ed indicati ad inizio informativa.

Diritto di Reclamo

In ogni caso in cui il Cliente ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web <https://www.garanteprivacy.it/>

ART. 22 – SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS E ENERGIA ELETTRICA

Il Cliente dichiara di avere la titolarità e il diritto all'utilizzo degli Impianti (l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del Gas, compresi tra la valvola di intercettazione del Gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del Gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il Contatore Gas e/o Elettrico (Delibera ARERA n. 40/04 – "Impianti"), i quali risultano a norma di legge ed adeguati alla portata e/o potenza richiesta (D.M. 37/2008). Tali Impianti, la cui realizzazione, esercizio e manutenzione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente, non devono provocare distorsioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi.

Per la somministrazione di Gas naturale, l'impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alle Condotte.

Il Distributore potrà effettuare controlli sugli stessi e, in caso di accertate irregolarità, avrà facoltà di sospendere la fornitura finché il Cliente non vi avrà posto rimedio. Il Cliente è responsabile, oltre che degli Impianti, anche della conservazione ed integrità degli impianti ed apparecchiature del Distributore o gestore della rete situati presso i locali nella propria disponibilità e si impegna a comunicare al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del competente Distributore o gestore di rete, e comunque solo per mezzo di loro incaricati.

Secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.M. n. 37/2008, in caso di nuova fornitura il Cliente, entro 30 giorni dall'avvenuto allacciamento, è tenuto a consegnare al Fornitore copia della Dichiarazione di Conformità dell'impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) di cui all'allegato 1 del D.M. n. 37/2008, o copia della Dichiarazione di Rispondenza ugualmente prevista dallo stesso D.M. n. 37/2008 (art. 7, comma 6).

Tale obbligo di consegna è altresì previsto a carico del Cliente:

- per la fornitura di energia elettrica, nel caso di richiesta di aumento della potenza impegnata che: a) determini il raggiungimento di un livello di potenza impegnata uguale o superiore a 6 Kw; oppure b) determini il raggiungimento di un livello inferiore, ma con interventi sugli impianti;
- per la fornitura di gas naturale, nei casi di variazione della portata termica del gas naturale.

Qualora il Cliente non ottemperi nel termine di cui sopra, decorsi 30 giorni dall'avvenuto allacciamento o dall'esecuzione delle modifiche richieste, il Fornitore e/o il Distributore competente potranno sospendere la fornitura, secondo le procedure e i provvedimenti vigenti. Il Cliente che non procede con la consegna delle dovute dichiarazioni, rimarrà responsabile di ogni conseguenza di legge per l'inosservanza degli obblighi di cui al D.M. n. 37/2008 e di ogni onere che dovesse derivare al Fornitore e/o Distributore per effetto della violazione della normativa in questione.

ART. 23 – CLAUSOLE FINALI

Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto.

L'eventuale tolleranza del Fornitore all'inadempimento del Cliente rispetto ad una o più clausole del presente Contratto, non può in nessun modo essere intesa come rinuncia ai diritti derivanti dal medesimo ed a pretendere il corretto adempimento da parte del Cliente stesso.

L'eventuale mancato esercizio da parte del Fornitore di uno o più diritti e/o facoltà previste nel presente Contratto non potranno intendersi come rinuncia, anche tacita, ai diritti e/o facoltà medesimi, restando pertanto questi ultimi pienamente validi, efficaci ed esercitabili dal Fornitore in qualunque momento.

Eventuali oneri, obblighi e diritti previsti dalle Autorità pubbliche competenti che risultino cogenti, devono intendersi automaticamente inseriti nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.

Energia Corrente dichiara di attenersi a modelli di lealtà, correttezza e trasparenza nell'espletamento della propria attività e di aver adottato e di attuare efficacemente procedure e comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati di cui alla vigente normativa in materia di responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/2001. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della suddetta normativa e di accettare e conformarsi al Codice etico di ECO, pubblicato all'indirizzo www.energiacorrente.it. In cui sono ribaditi i principi e i modelli comportamentali di cui sopra.